

Cattedra

RELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

Indice

Introduzione.....	3
Il negozio giuridico: nozione e orientamenti dottrinari (cenni).....	4
Negozi giuridici: caratteri costitutivi.....	6
Trust nozione e adozione nel nostro ordinamento giuridico	13
Origine del Trust ed esigenze giustificative dell'istituto.	19
Evoluzione del trust nel diritto italiano e sua armonizzazione con i paradigmi normativi esistenti.	22
Le principali pronunce della giurisprudenza in tema di Trust.....	37
Conclusioni.....	46
Bibliografia.....	47

Introduzione

L'argomento trattato nell'elaborato cui il presente paragrafo è premessa, mira a descrivere seppure con tutte le limitazioni imposte oltre che dalla presente sede ancor più dalla importanza dell'istituto nel nostro ordinamento giuridico e, per converso sulla ingente mole di scritti che su di esso, in uno con la giurisprudenza, di legittimità e di merito, si sono susseguiti.

La detta realtà, quindi, più che uno studio particolareggiato idoneo ad esaurire l'argomento nella sua integralità di essenze e problematiche che lo caratterizzano vuole essere un modesto compendio delle classificazioni che di esso sono state, nel tempo sviluppate e, soprattutto degli istituti che, proprio sulla base della sua esistenza nell'ordinamento giuridico nazionale, sono stati mutuati da esso.

Particolare riferimento, tra i negozi acquisiti dai diritti di altri Paesi e, nel nostro caso dai diritti del c.d. *common law* (factoring, franchising, leasing) è stato dedicato al *trust* con frequenti riferimenti alle problematiche interpretative della Convenzione dell'Aia del 1° Luglio 1985 notoriamente formata nelle lingue inglese e francese con frequenti difficoltà interpretative per l'*innesto* dell'istituto con i paradigmi codicistici e normativi nazionali.

Conseguenza diretta di quanto sopra esposto è stata la ricerca delle fonti utilizzate che, mentre per la prima parte della tesi si è svolta sulla base di monografie ed opere "classiche" propriamente dette, per la seconda, al contrario, per il medesimo scopo si è resa necessaria il ricorso a fonti extra nazionali e alla giurisprudenza che, in continua evoluzione, contribuisce ad integrare e meglio adeguare all'ordinamento giuridico italiano l'istituto del *Trust*.

Ovviamente tutte le fonti utilizzate sono state indicate oltre che nelle note a piè della pagina di richiamo anche in apposito capitolo indicato quale Bibliografia.

La tesi, dopo aver descritto gli elementi costituenti il negozio giuridico e quindi le molteplici classificazioni che, la dottrina ha elaborato sulla base degli effetti costituenti il proposito che ciascun negozio intende perseguire, si è dato particolare interesse all'istituto del *Trust* con esame delle principali decisioni giurisprudenziali intervenute su di esso.

Capitolo I

Il negozio giuridico: nozione e orientamenti dottrinari (cenni)

Il negozio giuridico è un “*istituto*” giuridico del quale il nostro codice civile non fornisce alcuna nozione tipica.; di esso sono state rese molteplici definizioni traenti, ciascuna, base dalle descrizioni che il ridetto codice offre del contratto, del testamento, del matrimonio e, in genere, di tutti gli atti tipici di natura negoziale in esso contenuti.

La dottrina dominante sulla scia del Torrente definisce il negozio giuridico come *dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto*.

Il negozio giuridico come sopra inteso, quindi, è un “*istituto*” che a ragione occupa una posizione centrale nel diritto civile nel cui ambito costituisce il fulcro della decisionalità e volontà di ogni soggetto che trova la propria massima espressione nel contratto la cui nozione è contenuta nell’art. 1321 del codice civile che rappresenta lo strumento per cristallizzare questa volontà nella più vasta ottica di libertà di disporre dei propri diritti e beni.

Sul negozio giuridico come sopra inteso, la dottrina, comunque, risulta divisa tra chi contesta il permanere del concetto di negozio giuridico nel nostro ordinamento sull’assunto che esso, per la sua stessa essenza, comprende in un *unicum* istituti tra loro nettamente diversi e volti ad atti e tazioni c.d. tipiche (c.d. tesi negativa) e che, di opposto parere, (c.d. tesi favorevole)¹ sostengono che in negozio giuridico, rappresenti una categoria negoziale utile e meritevole di essere mantenuta nell’ordinamento giuridico poiché reca molteplici principi comuni che debbono essere applicati anche ai negozi giuridici atipici diversi dal contratto. *L'articolo 1323, infatti, prevede l'applicazione delle norme sul contratto a tutti gli atti posti in essere tra vivi e aventi contenuto patrimoniale; il che significa, in altre parole, che se ad un negozio giuridico unilaterale non sono applicabili le norme sui contratti in quanto non compatibili, sarà necessario applicare le norme relative agli altri tipi di negozio giuridico*².

Tanto è sì vero se solo si pensa alle nuove figure negoziali che il nostro diritto ha fatto proprie per lo più mutuandole da altri diritti affinandole in corso di loro applicazione dai provvedimenti via via resi dalle corti nazionali. Taluni degli istituti in parola in tanto possono avere ricevuto

¹ Galgano Francesco, *Il Negozio Giuridico*, Giuffrè 2002 pagine XXI-686

² Barbero Domenico, *Enciclopedia Treccani*, Negozio giuridico

regolamentazione nel nostro ordinamento giuridico in quanto in esso si conosce la definizione di negozio giuridico.

Si pensi, a titolo di esempio, al *trust* che, per la sua caratteristica di essere creato anche unilateralmente, male avrebbe potuto conciliarsi con i paradigmi propriamente previsti per il contratto il cui cardine normativo è costituito dalla necessità di avere almeno due parti.

È noto, infatti, che per la stessa esistenza di qualsivoglia tipo di contratto necessita un accordo ossia dell'incontro delle volontà di due o più parti cosa che, in generale per il negozio giuridico, non è richiesta poiché questo ultimo può nascere anche dalla sola "dichiarazione" di una parte.

Proprio la detta differenza ha consentito di classificare i negozi giuridici in varie tipologie:

- Negozi a contenuto patrimoniale: contratto, le promesse unilaterali;
- Negozi a contenuto non patrimoniale: matrimonio, riconoscimento del figlio naturale;
- Negozi tra vivi (*inter vivos*): contratto
- Negozi a causa di morte (*mortis causa*): testamento.
- Negozi unilaterali: si manifestano per volontà espressa di una singola parte;
- Negozi bilaterali: frutto dell'accordo volitivo di due parti.

In seguito cercherò di analizzare gli elementi propriamente caratterizzanti ciascun negozio giuridico.

Capitolo II

Negoziio giuridico: caratteri costitutivi.

Il negozio giuridico quale dichiarazione -di volontà sulla cui base i singoli soggetti perseguono i loro scopi e la soddisfazione dei propri bisogni cui l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto regolamentandone l'applicazione.

Così definito il negozio giuridico è, senza dubbio, l'atto che ciascun soggetto – pubblico o privato – nel rispetto dei paradigmi normativi vigenti pone in essere per regolare, regolamentare o perseguire interessi individuali nei rapporti con altri soggetti a condizione che i rapporti stessi e gli scopi da perseguire siano leciti e non inibiti dalla legge.

Da tanto discende che i caratteri essenziali del negozio giuridico, inteso come manifestazione di volontà, liberamente determinata dalle parti, diretto ad uno scopo ben preciso, possono enuclearsi come in appresso meglio compendiate.

Preliminarmente il negozio giuridico deve essere un atto giuridico posto liberamente in essere anche da una sola parte /soggetto volontariamente e nel rispetto della legge per perseguire scopi che possono consistere nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante.

Il negozio giuridico, così definito ha ricevuto dalla dottrina di materia varie classificazioni sulla base degli scopi cui esso è volto e, ancor prima, per la sua esistenza.

Proprio per questa ultima gli elementi costituenti il negozio giuridico sono **essenziali** - in assenza dei quali il negozio non può sorgere -, **naturali** sono quegli elementi che la legge prevede per i singoli negozi allo scopo di regolamentarne ogni sua evoluzione (step) e **accidentali, ossia** non necessari alla esistenza del negozio ma che, in armonia del principio dell'autonomia negoziale delle parti possono essere liberamente apposti dalle stesse.

Elementi essenziali:

- **uno o più soggetti**, cui non difetti la capacità di agire e la legittimazione al negozio ossia il potere di un soggetto di disporre di un determinato diritto, proprio o altrui. Si pensi, in questa ultima ipotesi, a mero titolo di esempio, all'istituto della rappresentanza ossia allo strumento giuridico che consente ad un soggetto di farsi *rappresentare* per il perseguimento di propri interessi socio-economici. Esistono, altresì, casi in cui il potere di rappresentare un soggetto tragga la propria base direttamente dalla legge. Tipico esempio è la fattispecie che riguarda i genitori del figlio minore, il tutore che agisce per il conto di un interdetto o il curatore che agisce per conto dell'inabilitato per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

- Volontà

Intesa come interesse delle parti a perseguire un determinato risultato liberamente e senza interferenze o costrizioni di terzi estranei. La volontà delle parti non deve essere viziata da forza o violenza altrui ma deve sorgere "genuina" in capo al soggetto il quale, unilateralmente o in armonia con altri soggetti, voglia porre in essere un negozio giuridico.

- Forma.

La forma del negozio giuridico consiste nel mezzo con il quale il negozio può essere conosciuto nella sua intera essenza.

La forma è libera nel senso che la parte può manifestare la propria volontà ricorrendo alla adozione della forma che preferisce.

Vi sono, comunque, dei casi in cui la legge, al fine di considerare il negozio giuridico quale valida prova di sé richieda che esso rivesta la forma scritta (*ad probationem*) mentre quando il negozio non possa essere provato per testimoni o per presunzioni semplici, ma occorre un documento scritto dal quale risulti che una volontà sia stata comunque manifestata la forma deve essere quella scritta (*ad substantiam*). La forma scritta, ove prevista e non posta in essere inibisce al negozio giuridico di spiegare i propri effetti: esso, infatti, è nullo.

- Causa.

Volutamente omettendo nella presente sede le problematiche e gli orientamenti dottrinari sulla essenza e sulla natura giuridica della causa negoziale essa può definirsi

come la *funzione economico sociale del negozio* o, come preferiscono altri, la sua *funzione economico individuale*. La causa del negozio è, quindi, un elemento oggettivo del negozio giuridico il quale, per l'effetto, non può esistere in sua mancanza.

Con riferimento alla causa del negozio essi si distinguono in:

Negozi tipici: previsti dalla legge che ne regola ogni fase. Per questi negozi è inutile verificare l'utilità della causa.

Negozi atipici: pur non vietati non sono previsti dalla legge. Per questi negozi l'utilità e la presenza della causa dovranno essere valutate dagli operatori del diritto che potranno decretare la liceità del negozio e la sua adozione da parte dell'Ordinamento Giuridico.

Negozio misto: quando è formato da elementi previsti da più negozi tipici che perseguono un'unica causa come ad esempio il contratto di trasporto in vagone letto, nel quale ricorrono gli elementi tipici del contratto di trasporto in uno con quelli previsti per la locazione di cosa (del locale adibito a vagone letto) e del contratto d'opera (pulizia e riordino del locale).

Negozio complesso: caratterizzato dal fatto che con esso le parti prevedono e compiono atti di volontà che mantengono la loro autonomia seppur al fine di perseguire un unico fine. (Esempio tipico sono gli atti compiuti dall'emancipato, dell'inabilitato e dell'interdetto con l'assistenza, rispettivamente, dei curatori e del tutore artt. 392 e 424 cc).

Collegamento negoziale: ipotesi che si verifica nell'ipotesi in cui due o più contratti, autonomi e distinti, sono posti in essere per il perseguimento di uno stesso fine costituendo un'operazione unitaria.

Elementi accidentali.

Gli elementi accidentali del negozio giuridico sono quelli che sono rimessi esclusivamente alla volontà delle parti la cui previsione dipende esclusivamente dalla volontà delle parti e solo ove previsti dal negozio incidono sui suoi effetti.

Gli elementi accidentali sono:

- **la condizione:** consiste in una circostanza naturale o causata dall'uomo, futura ed incerta al cui verificarsi sono rimessi differenti effetti. La condizione è sospensiva se al

suo verificarsi è subordinata l'efficacia del negozio è, invece, risolutiva se dal suo verificarsi dipende la cessazione (art. 1353 del c.c.);

- **il termine**: è definibile come evento futuro e certo a partire dal quale (*dies a quo* o termine iniziale) o fino al quale (*dies ad quem* o termine finale) il negozio produrrà effetti;

- **Il modus** (o l'onere) nella sua accezione più pregnante può essere considerato come il *peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà dello stesso soggetto che fece l'attribuzione*. Il *modus* non è espressamente disciplinato dal legislatore seppure esso sia previsto da diverse norme come, a mero titolo di esempio affatto esaustivo, l'art. 793 del c.c. (donazione) l'art. 587 del c.c. (testamento).

Val bene precisare che gli elementi accidentali, per loro stessa essenza e per disposto normativo, non possono essere previsti per qualsiasi negozio.

Il **modus**, inoltre, non può essere previsto se non in negozi a titolo gratuito, mentre la **condizione** e il termine non possono essere inseriti nel regolamento di negozi giuridici c.d. puri, (*actus legitimi*), quali il matrimonio, l'accettazione e la rinuncia all'eredità.

Una ulteriore suddivisione sulle caratteristiche tipologiche del negozio giuridico

è quella direttamente collegata al numero delle parti si distinguono in:

Negozi unilaterali, frutto della volontà di una sola parte;

Negozi bilaterali o plurilaterali, nei quali si incontrano le volontà di due o più parti.

Ulteriore divisione classificatoria è quella concepita in riferimento alla natura dei rapporti e contenuto oggetto del negozio in virtù della quale si distinguono: il negozio giuridico patrimoniale e non patrimoniale.

Negozi patrimoniali, sono quelli relativi a rapporti a contenuto prettamente economico. Tipica espressione di negozio giuridico patrimoniale è il contratto regolamentato dagli artt. 1321 e segg. cc.

I negozi patrimoniali a loro volta si distinguono in:

Negozi a titolo oneroso: a seconda che il negozio, a fronte di una prestazione in favore di un soggetto ne preveda altra a carico dell'altro.

Negozi a titolo gratuito: è a titolo gratuito il negozio che preveda una prestazione a favore di una parte senza alcuna sua controprestazione o corrispettivo.

Negozi costitutivi, modificativi, estintivi: a seconda degli effetti che devono produrre. Essi si definiscono **costitutivi** se da essi sorge un rapporto giuridico, I negozi costitutivi determinano la insorgenza di un rapporto giuridico, **modificativi** se con essi le parti intendano variano un rapporto giuridico già sorto, **estintivi** quando gli effetti del negozio sono volti a provocare la cessazione del rapporto giuridico già sorto *inter partes*.

Negozi unilaterali quelli che si formano con la manifestazione di volontà di una sola parte. (testamento, l'accettazione o la rinuncia dell'eredità, il riconoscimento di un figlio naturale).

Negozi bilaterali sono quelli che si perfezionano con la manifestazione di volontà di due o più parti. (vendita, la permuta, la locazione).

Negozi plurilaterali sono caratterizzati dalla manifestazione di volontà espressa da due o più parti. (costituzione di un'associazione o di una società) al contrario dei **Negozi pluripersonali** che si perfezionano con la manifestazione di volontà di una sola parte e non di una sola persona. Tanto sulla base della circostanza che nel nostro ordinamento giuridico una parte può essere costituita anche da più soggetti i quali, insieme, costituiscono un unico centro di interessi.

Negozi recettizi e non recettizi: i primi sono negozi che, per produrre effetti devono essere portati a conoscenza dell'altra parte. (disdetta, la proposta di conclusione di un contratto) mentre quelli **non recettizi** producono effetto dal momento in cui la volontà viene esteriorizzata, senza che vi sia bisogno di essere portata a conoscenza dell'altra parte. (testamento).

Negozi a titolo gratuito quando i loro effetti si spiegano solo in favore di una parte che beneficia di una prestazione senza alcun onere a proprio carico; (donazione)

Negozi a titolo oneroso quelli che prevedono una prestazione in capo a ciascuna parte del negozio stesso. (vendita)

Negozi di diritto familiare: sono negozi che producono effetti nella sfera familiare. (matrimonio, adozione).

Negozi patrimoniali: sono negozi che producono effetti nella sfera patrimoniale dei suoi autori. Essi prevedono il trasferimento di un diritto patrimoniale da un soggetto ad un altro. (vendita o la permuta di un bene).

Negozi di accertamento: hanno l'obiettivo di eliminare controversie o dubbi sulla situazione esistente. (ricognizione di enfiteusi).

Negozi di ordinaria amministrazione sono quelli che mirano alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio ed al godimento dei suoi frutti senza il ricorso ad azioni ed oneri straordinari.

Negozi di straordinaria amministrazione, dispongono un aumento o una diminuzione della consistenza economica del bene. (Alienazioni, permuta, donazioni)

I negozi di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solamente da soggetti in possesso della piena capacità di agire. Le persone relativamente incapaci, al contrario, possono porre in essere esclusivamente negozi di ordinaria amministrazione.

Negozi tra vivi e a causa di morte con riferimento al momento in cui producono effetto. *Inter vivos* sono i contratti i cui effetti si spiegano in costanza della vita dei soggetti che li hanno posti in essere. Quelli *mortis causa* producono effetti dopo la morte di chi li ha compiuti. (testamento)

Dalla elencazione, seppur incompleta, delle tipologie di negozi giuridici riconosciuti e stipulabili lecitamente nell'Ordinamento Giuridico Italiano emerge, quindi, la possibilità di porre in essere validamente atti negoziali perfino ad opera di un solo soggetto contrattuale seppur contrariamente alla previsione normativa di cui all'art. 1321 c.c.

La norma in esame, infatti, esclude in radice la possibile insorgenza di un rapporto contrattuale ad opera di un solo soggetto ... è l'accordo tra due o più persone ... prendendolo possibile, appunto, solo tra più soggetti o parti.

La circostanza in argomento non è di poco momento se si pensa che proprio l'istituto del negozio giuridico, la possibilità di sorgere unilateralmente e la sua evoluzione giuridica hanno consentito l'adozione, nell'Ordinamento giuridico nazionale, di negozi unilaterali di grande importanza quali il *trust* cui discetterò nel prossimo capitolo.

A far data dal 1993, infatti, il recepimento di una direttiva dell'Unione Europea ha indotto il nostro legislatore a prevedere la possibilità di costituire una società anche con un unico socio da non confondere però con una impresa individuale poiché, in essa almeno formalmente, abbiamo una società, sia pure con un unico socio e che, ciononostante, continua a funzionare

secondo le regole propriamente previste per le società. Pertanto, l'assemblea unipersonale, assumerà le proprie decisioni per il tramite di una assemblea anche se composta da una sola persona, un organo amministrativo che può essere il socio stesso, od anche da una o più persone estranee alla società.

La presente sede non consente di meglio esporre le problematiche dottrinali prima che giurisprudenziali direttamente derivanti e connesse alle società con un unico socio ma il superiore accenno alla loro presente nel nostro ordinamento è parsa necessaria anche per completezza di esposizione.

Tornando, quindi, al tema del presente elaborato didattico, tra i negozi giuridici, continuano ad operarsi, nonostante quanto riferito a proposito delle società unipersonali, i seguenti, tipi di negozio giuridico:

Negozi tra vivi (inter vivos): atto i cui effetti sono volti a regolamentare, modificare e far sorgere effetti tra le parti;

Negozi a causa di morte (mortis causa): atto i cui effetti sono destinati a spiegarsi solo successivamente alla morte dell'unico autore. (testamento).

Negozi unilaterali, nei quali la manifestazione di volontà proviene da una sola parte;

Negozi bilaterali – frutto dell'incontro della volontà di due parti

Le molteplici classificazioni, per come sopra compendiate, sono il frutto della attenta della dottrina i cui esponenti, le hanno formate anche per esigenze del tutto didattiche o di schema.

Val bene, infine, rammentare che, con riferimento allo scopo, alla materia che le parti affidano alla regolamentazione con il negozio giuridico, questo assume, dalla dottrina, ulteriori e più specifiche classificazioni.

Capitolo III

Trust nozione e adozione nel nostro ordinamento giuridico

Il Trust è un istituto molto diffuso nei paesi della Common Law, che viene riconosciuto nel nostro Paese grazie alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364, del 1° gennaio 1992.

Al di fuori di alcune norme di carattere fiscale, l'istituto del Trust non trova espressa disciplina civilistica in Italia.

Come osservato da autorevole dottrina³, peraltro, non appare affatto agevole formulare una definizione soddisfacente della situazione giuridica che viene individuata con l'utilizzo dell'espressione "trust", rendendo opportuno confezionare una definizione del trust solamente dopo aver svolto un'indagine circa le condizioni necessarie e sufficienti al cui ricorrere una fattispecie di trust viene in essere⁴.

Le difficoltà circa l'individuazione di una definizione della nozione di *trust* emergono anche in conseguenza del fatto che nel diritto positivo del nostro ordinamento (se si eccettua il recepimento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 per effetto della sua ratifica, disposta con legge 16 ottobre 1989, n. 364) manca – non solo una legge che disciplini organicamente la materia del trust⁵, ma anche – una qualsiasi definizione normativa della nozione di trust: le poche norme della legislazione italiana che menzionano il trust (si pensi all'art. 73, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917⁶; oppure all'art. 1, comma 3, legge 22 giugno 2016, n. 112⁷) si riferiscono al trust, ma, appunto, senza definirlo.

Con il fine, dunque, di massimizzare – per quanto possibile – la chiarezza circa l'individuazione del fenomeno giuridico di cui si intende trattare in questo elaborato, appare utile osservare le situazioni

³ Cfr. LUPOI, Si fa presto a dire "trust", in *Trust*, 2017, 6, 585

⁴ È inoltre osservato come il termine "trust" non può e non deve essere tradotto in italiano (in quanto, traducendolo con "fiducia", si evocherebbe un istituto giuridico proprio del diritto italiano e del tutto diverso dal trust); e, pure, "non è conveniente tradurlo in italiano, in quanto è impareggiabile la comodità di utilizzare un sostantivo di poche lettere, seppur non appartenente alla lingua italiana, per riferirsi a un istituto la cui esatta e compiuta definizione è assai articolata e complessa" (cfr. A. BUSANI, *Il Trust*, Wolters Kluwers, II ed., 2022).

⁵ In più occasioni, dalla fine degli anni '90 in avanti, è parso che si fosse giunti a un passo dall'approvazione di progetti di legge tempo per tempo presentati in Parlamento, ma si è poi sempre tutto risolto in un nulla di fatto: cfr. BUSANI, Un meccanismo multi-uso per i patrimoni, in *Il Sole 24 Ore*, 10 novembre 1998; BUSANI, L'Italia affoga in un mare di progetti, in *Il Sole 24 Ore*, 29 marzo 1999; BUSANI, Il trust trova la regola-base, in *Il Sole 24 Ore*, 9 luglio 2005; BUSANI, Trust in versione flessibile, in *Il Sole 24 Ore*, 24 febbraio 2010

⁶ L'art. 73, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917 (recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"), dispone, infatti, che «[s]ono soggetti all'imposta sul reddito delle società: [...] b) [...] i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; [...] c) [...] i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [...] d) [...] i trust [...] non residenti nel territorio dello Stato»

⁷ La legge 112/2016 (intitolata "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare") è stata emanata allo scopo di perseguire della tutela dei soggetti disabili per il tempo in cui i loro familiari non siano più in grado di provvedere alla loro cura e assistenza. L'art. 1, comma 3, legge 112/2016, dispone che «[l]a presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario [...] in favore di persone con disabilità grave [...]».

della quotidianità nelle quali il trust si presenta come lo strumento giuridico che pare adatto per soddisfare i bisogni e gli interessi che concretamente si manifestano.

Su tali basi, il trust consiste essenzialmente nella gestione di un “patrimonio” (da intendersi, caso per caso, come: un singolo bene⁸ o un singolo diritto⁹ oppure una pluralità di beni e/o diritti oppure uno o più rapporti giuridici, attivi e anche passivi¹⁰ al fine del perseguimento degli «obiettivi»¹¹, indicati dal soggetto che istituisce il trust stesso¹² (in italiano: il “disponente”; in inglese: settlor o trustor), il quale è, nella massima parte dei casi, anche il soggetto che si priva della titolarità di tale patrimonio per destinarlo all’attuazione del “programma”¹³ dettato dal disponente nell’atto istitutivo del trust.

La gestione del patrimonio vincolato in trust compete a un soggetto denominato *trustee* (termine che si suole non tradurre in italiano, come oltre si vedrà), il quale viene inizialmente nominato dal disponente e che, per provvedere alla gestione demandatagli, acquisisce la titolarità del patrimonio affidato alla sua gestione.

Per esplicitare che la gestione del patrimonio vincolato in *trust* da parte del *trustee* è finalizzata al perseguimento dell’«obiettivo» indicato dal disponente nell’atto istituivo del *trust*, si ricorre spesso all’espressione “*gestione fiduciaria*”, con la quale si intende significare che il trustee si trova in una posizione di “potere-dovere” rispetto a detto patrimonio (ciò che differenzia assai la situazione del soggetto che sia proprietario di un dato bene – il quale ha il «pieno ed esclusivo» «diritto di godere e disporre» del bene di cui è proprietario, ai sensi dell’art. 832 c.c. – dalla situazione di titolarità del trustee con riguardo al patrimonio vincolato in trust)¹⁴: vale a dire, il “potere” di amministrare tale patrimonio in funzione dell’adempimento del “dovere” di perseguire il predetto «obiettivo».

L’«obiettivo» al cui perseguimento l’operato del trustee viene finalizzato dal disponente può consistere nell’attribuire un vantaggio (si pensi, ad esempio, all’organizzazione del passaggio generazionale nell’azienda di famiglia) a uno o più soggetti, denominati “beneficiari” del trust; oppure può consistere nel perseguimento di un certo scopo (si pensi, ad esempio alla gestione di una

⁸ Si pensi, ad esempio, al caso di un bene immobile o al caso del denaro: ovviamente, l’espressione “bene” è usata per semplicità espositiva in quanto, in effetti, l’oggetto del vincolo non è il “bene” ma il “diritto” avente a oggetto un dato bene (ad esempio, il diritto di proprietà, il diritto di nuda proprietà, il diritto di usufrutto, eccetera). In sostanza, quando si utilizza l’espressione “bene”, essa deve intendersi nel senso dell’art. 810 c.c., e cioè della norma secondo cui i «beni» «sono le cose che possono formare oggetto di diritti».

⁹ Si pensi, ad esempio, al caso di un diritto di credito, di una quota di partecipazione al capitale di una società, di uno strumento finanziario.

¹⁰ Si pensi, ad esempio, al caso di una posizione contrattuale, che consta di un fascio di diritti e di obblighi verso la controparte contrattuale. Oppure, si pensi, sempre ad esempio, al caso di un’azienda che sia vincolata in trust da un imprenditore; oppure, al caso di un’eredità che sia vincolata in trust per effetto di una disposizione testamentaria in tal senso.

¹¹ In inglese: «the objects of the trust»; in francese: «des objectifs du trust». Si prende, cioè, a prestito un’espressione contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. a), Convenzione dell’Aja del 1985.

¹² Cfr. Trib. Milano, 16 febbraio 2021, n. 513, in *Giur. It.*, 2021, 10, 2149, con nota di COTTINO, Ancora su questioni in tema di società di persone e di responsabilità degli amministratori; in *Trust*, 2021, 6, 716, secondo cui il trust è «un insieme di beni e rapporti patrimonialmente aggregati all’effetto di dar vita a un patrimonio separato dal patrimonio del disponente e destinato al fine stabilito dalle parti. Esso è caratterizzato dall’affidamento dei beni o rapporti a un trustee al quale [...] essi sono intestati, in veste di loro proprietari temporanei, con il potere di amministrarli e/o di disporne in conformità alle disposizioni del contratto istituito».

¹³ Cfr. ALCARO, Programma e attività nell’affidamento fiduciario e nel trust, in *Trust*, 2021, 1, 5.

¹⁴ Cfr. Cass., 22 marzo 2022, n. 9173, in *One Legale*, Wolters Kluwer, secondo cui «il trustee, pur acquistando la proprietà dei beni conferiti nel trust, non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito».

pubblica infrastruttura) a prescindere dal fatto che, la gestione così intesa produca l'utilità per uno o più soggetti.

Ebbene, come oltre si cercherà di dimostrare, il trust può efficacemente esser preso in considerazione (come strumentazione di plausibile ed efficace utilizzo) ogni qualvolta, nella concretezza della vita quotidiana, vi sia una situazione nella quale un soggetto (quello che può assumere la qualità di disponente) abbia un «obiettivo» da perseguire con riferimento a un dato patrimonio (inteso nell'accezione appena sopra esplicitata) e ritenga che tale «obiettivo» sia meglio perseguibile (o non sia perseguibile se non) affidando la gestione di quel patrimonio al trustee di un trust¹⁵.

Più tecnicamente, per giungere a una definizione di “*trust*” comprensibile nel nostro sistema giuridico e in esso valevole, merita di essere rilevato come autorevole dottrina¹⁶ propone il compimento del seguente “percorso” argomentativo, ricorrendo alla cosiddetta teoria delle «tre certezze»¹⁷.

Al riguardo, dunque, per aversi un *trust*:

- a) in primo luogo, necessita che il disponente manifesti la volontà di procedere con la fattispecie disciplinata nel nostro ordinamento dalla Convenzione dell'Aja del 1985. Essa, infatti, è *il corpus normativo* che, nel nostro ordinamento, definisce il *trust* (art. 2, comma 1, Convenzione dell'Aja sancisce che «ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto inter vivos o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»¹⁸) e quali ne siano la disciplina e gli effetti;
- b) in secondo luogo, occorre presupporre che il disponente indichi il “programma” del *trust* (del quale il trustee viene onerato) e, cioè, indichi quelli che l'art. 7, comma 2, lett. a), Convenzione dell'Aja, designa come «gli obiettivi del *trust*»¹⁹, vale a dire l'«interesse» o il «fine» in relazione

¹⁵ È, in ipotesi, il caso del genitore di un figlio disabile, il quale intenda destinare un dato capitale alle esigenze di vita del disabile stesso per il tempo in cui il genitore (per sopravvenuta incapacità o per decesso) non vi possa più provvedere da sé; il caso del proprietario di una prestigiosa villa contenente una importante collezione d'arte che voglia trasformare tale patrimonio in un museo dopo il suo decesso; il caso dei soci di una società per azioni che, affidando congiuntamente a un terzo imparziale (la titolarità delle proprie azioni e quindi il proprio voto, intendano con ciò risolvere l'ingessatura che altrimenti potrebbe verificarsi nell'assemblea della s.p.a. da essi partecipata qualora si verificasse uno stallo decisionale; il caso del titolare di un cospicuo patrimonio finanziario che, temendo di mancare prematuramente ai vivi lasciando discendenti in giovane età, intende perseguire un obiettivo di gestione unitaria e di protezione di detto patrimonio fino a che detti discendenti non abbiano una maturità sufficiente per occuparsene in prima persona; eccetera.

¹⁶ Cfr. A. BUSANI, *Il Trust*, Wolters Kluwers, II ed., 2022

¹⁷ Sul tema delle «tre certezze» intese come i presupposti necessari e sufficienti per la sussistenza di un *trust*, cfr. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016, 42. La teoria delle tre certezze trae origine da un precedente piuttosto risalente, *Knight v Knight* (1840) 3 Beav 148, e si fonda sulla *certainty of intention* (la sussistenza di una volontà), sulla *certainty of subject matter* (la sussistenza di un patrimonio) e sulla *certainty of object* (la sussistenza dell'obiettivo di attribuire un patrimonio ai beneficiari del *trust* o di finalizzare il patrimonio al perseguimento di uno scopo).

¹⁸ In inglese: «For the purposes of this Convention, the term “trust” refers to the legal relationships created - inter vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose». In francese: «Aux fins de la présente Convention, le terme «trust» vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé».

¹⁹ In inglese: «the objects of the trust». In francese: «des objectifs du trust».

ai quali il disponente intende originare quella situazione giuridica che prende il nome di trust (come appena osservato, infatti, il trust deve essere istituito «nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»): invero, oltre che essere meritevole di tutela “in astratto”, il trust deve essere meritevole di tutela “in concreto”; e, questa valutazione, in tanto può essere effettuata, in quanto gli «obiettivi» che il disponente si propone istituendo il trust siano, appunto, espressi dal disponente stesso nell'atto istitutivo del *trust* (e si tratti di obiettivi determinati, possibili e leciti, desumendosi questa affermazione dal disposto dell'art. 1346 c.c.); pertanto, solo se il trust è meritevole di tutela “in concreto” si producono quegli effetti (che sono riconosciuti meritevoli di tutela, in astratto, nel nostro ordinamento per effetto della Convenzione dell'Aja) di “destinazione patrimoniale” e di “separazione patrimoniale” (o di “segregazione patrimoniale”, per usare un'espressione sinonima a quella di “separazione”), che all'istituzione di un trust conseguono;

- c) in terzo luogo, infine, occorre presupporre una manifestazione di volontà del disponente finalizzata a destinare un dato patrimonio al perseguimento degli «obiettivi» che egli si propone istituendo il trust (per la configurazione di un trust occorre, invero, che «dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee») ²⁰ e, cioè, che, in effetti, si abbia una “destinazione patrimoniale”: non può aversi un trust, quindi, se il disponente si limiti a indicare il conseguimento di un «obiettiv[o]» il quale prescindendo dalla destinazione di un patrimonio, essendo necessario che detta destinazione avvenga effettivamente e, cioè, si concretizzi nell'espressione della volontà del disponente di indirizzare, vincolandolo nel trust, un certo patrimonio all'attuazione di tale «obiettivo».

Ricorrendo le predette «tre certezze» (la *certainty of intention*, la *certainty of subject matter* e la *certainty of object* e, cioè, rispettivamente, la volontà del disponente di istituire il trust, l'individuazione degli «obiettivi» del trust e il vincolo di destinazione impresso su un dato patrimonio) si origina, dunque, un trust: vale a dire, la situazione giuridicamente rilevante (e, quindi, come tale, riconosciuta e tutelata nell'ordinamento ove essa si origina e sviluppa i suoi effetti) caratterizzata dal fatto che un dato patrimonio viene destinato al perseguimento di un dato interesse (di uno o più soggetti beneficiari) oppure di un dato fine specifico (in sé e per sé, senza che vi siano uno o più soggetti individualmente designati quali titolari dell'interesse all'attuazione di detto fine specifico), con la conseguenza che il vincolo di destinazione impresso su detto patrimonio (per il perseguimento di detto interesse o di detto fine) anzitutto provoca – per disposto di legge in tal senso – una situazione di “separazione” tra i beni destinati in trust (quelli gravati dal vincolo di destinazione del trust) e il restante patrimonio del soggetto (e, cioè, il trustee) il quale sia (o venga a essere) titolare dei rapporti giuridici che compongono il patrimonio destinato stesso (ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) e c), Convenzione dell'Aja, infatti, è sancito che «i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee» ²¹ e che dall'istituzione del trust deriva la

²⁰ L'art. 2, Trusts (Jersey) Law 1984, sancisce che «[a] trust exists where a person (known as a trustee) holds or has vested in the person [...] property (of which the person is not the owner in the person's own right) [...]».

²¹ In inglese: «the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate». In francese: «des biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee».

conseguenza che «il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee»²²).

Se è vero che il termine trust evoca il concetto di “fiducia” (con tale sostantivo, in effetti, si effettuerebbe la pedissequa e acritica traduzione in italiano della parola trust), e se è vero che quando il disponente nomina un trustee, evidentemente il disponente “si fida” di tale trustee (in quanto incaricato di perseguire gli «obiettivi» delineati dal disponente nell'atto istitutivo del *trust*, con la gestione patrimoniale che il disponente ha vincolato in *trust*), è altrettanto vero che, nel nostro ordinamento, necessita particolare esame del fatto che il cosiddetto “rapporto fiduciario” ha una natura completamente diversa dal trust²³: con il negozio fiduciario²⁴, il “soggetto fiduciante” concorda con il “soggetto fiduciario” che quest'ultimo, per conto del fiduciante, tenga in capo a sé la “intestazione” di un dato bene o diritto affinché il fiduciario ne disponga seguendo pedissequamente (senza esercitare alcuna discrezionalità) le istruzioni del soggetto fiduciante (ad esempio: lo tenga a sé intestato e poi lo ritrasferisca al fiduciante; oppure: lo trasferisca a terzi; oppure, eserciti i diritti che da tale intestazione derivano; eccetera)²⁵.

Al riguardo, è opportuno, qui, in breve, anticipare, per ragioni di chiarezza, che, tradizionalmente, si distinguono due figure di fiducia²⁶:

- a) la cosiddetta “fiducia romanistica” (la quale meglio si presta, rispetto alla “fiducia germanistica”, a essere inquadrata nel nostro ordinamento, non preordinato ad accogliere ipotesi di “scissione” tra la titolarità del diritto di proprietà e la legittimazione a esercitare le posizioni giuridiche che dal diritto di proprietà promanano) caratterizzata dal fatto che, in capo al soggetto fiduciario, si formerebbe una posizione giuridica soggettiva complessa, la quale consterebbe di un “vero e proprio” diritto di proprietà (strumento eccedente lo scopo, in quanto) “compresso” da un obbligo di adempiere le istruzioni del fiduciante²⁷ (in questa situazione, l'eventuale inadempimento del fiduciario ai suoi obblighi verso il fiduciante – ad esempio: il

²² In inglese: «the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law». In francese: «le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi».

²³ Cfr. VALAS, Mandato fiduciario, trust e negozio di affidamento fiduciario, in *Trust*, 2012, 2, 139.

²⁴ Cfr., in materia, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 86/2003/T del 6 maggio 2004, Negozio fiduciario e imposte indirette, in *CNN Notizie* del 17 maggio 2004.

²⁵ Cfr. Cass., 1° aprile 2003, n. 4886, in *Corr. Giur.*, 2003, 8, 1041, con nota di MARICONDA, Una decisione della Cassazione “a critica libera” sulla rilevanza della intestazione fiduciaria di immobili; Cass., 2 aprile 2009, n. 8024, in *Trust*, 2011, 4, 401; Cass., 10 maggio 2010, n. 11314, in *Contratti*, 2010, 11, 989, con nota di FALTONI, L'intestazione fiduciaria di quote di società di persone; Trib. Cuneo, 27 settembre 2011, in *Trust*, 2012, 2, 165; Cass., 29 febbraio 2012, n. 3134, in *Trusts*, 2012, 6, 633; e in *Notariato*, 2012, 4, 366.

²⁶ Cfr. PORTALE-GINEVRA, Intestazione a società fiduciaria di azioni non interamente liberate e responsabilità per conferimenti residui, in *AA. VV.*, Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, 437. Cfr. anche la Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008, ove si legge: «Nella fiducia di tipo germanistico, si verifica una semplice scissione tra titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo, invece, al fiduciario). Nella fiducia di tipo romanistico, invece, si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, con ciò realizzandosi un effetto traslativo voluto dalle parti, anche se limitato, nei rapporti interni, dal contenuto del pactum fiduciae» L'intestazione fiduciaria di quote di società di persone; Trib. Cuneo, 27 settembre 2011, in *Trust*, 2012, 2, 165; Cass., 29 febbraio 2012, n. 3134, in *Trusts*, 2012, 6, 633; e in *Notariato*, 2012, 4, 366.

²⁷ Cfr. Cass., 1° aprile 2003, n. 4886, in *Corr. Giur.*, 2003, 8, 1041, con nota di MARICONDA, Una decisione della Cassazione “a critica libera” sulla rilevanza della intestazione fiduciaria di immobili; Cass., 10 maggio 2010, n. 11314, in *Società*, 2010, 8, 1023; Cass., 29 febbraio 2012, n. 3134, in *Trust*, 2012, 6, 633; e in *Notariato*, 2012, 4, 366.

trasferimento del bene fiduciato da parte del fiduciario in difformità dalle istruzioni ricevute – avrebbe come conseguenza “solamente” il risarcimento del danno che il fiduciante dimostrasse essergli stato procurato dal fiduciario; in altri termini: il terzo avente causa dal fiduciario infedele non può subire alcuna azione “recuperatoria” del fiduciante con riguardo al bene alienato dal fiduciario infedele) (inoltre, in caso di decesso del fiduciario, sia la sua posizione attiva – e, cioè, la proprietà del bene c.d. fiduciato – sia la sua posizione passiva – e, cioè, gli obblighi verso il fiduciante – diverrebbero cespiti ereditari con conseguente rilevanza ai fini dell’imposta di successione);

- b) la cosiddetta “fiducia germanistica” (che si ritiene²⁸ sia quella che viene in considerazione nel caso dell’intestazione fiduciaria in capo a una società fiduciaria, di cui all’art. 1, legge 23 novembre 1937, n. 1666²⁹), caratterizzata dal fatto che la società fiduciaria acquisisce non la titolarità del diritto oggetto del pactum fiduciae (ad esempio, la proprietà di un “pacchetto” azionario) bensì la legittimazione ad operare le facoltà derivanti dal diritto fiduciato (ad esempio, l’esercizio del voto nell’assemblea le cui azioni sono fiduciate): in questo caso, la titolarità del diritto rimane in capo al soggetto fiduciante (il cui eventuale decesso provoca la trasmissione mortis causa del diritto fiduciato e, quindi, la rilevanza di tale trasmissione ai fini dell’imposta di successione), anche se il diritto oggetto del rapporto fiduciario risulta formalmente intestato alla fiduciaria³⁰ (pure in questa ipotesi, peraltro, rispetto all’attività abusiva che sia svolta dal fiduciario, il fiduciante può reagire solo con un’azione di risarcimento danni verso il fiduciario, non disponendo egli di alcuna azione recuperatoria del diritto fiduciato verso l’avente causa dell’atto traslativo che sia posto in essere abusivamente dalla fiduciaria).

Volendo proseguire l’approfondimento circa l’istituto in esame, nei paragrafi successivi si intende trattare, seppur brevemente, gli aspetti relativi alle esigenze giustificative dell’introduzione del trust in Italia.

²⁸ Cfr. Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, in Corr. Giur., 1998, 1, 68, con nota di GIOIA, Titolarità delle azioni tra fiducia germanistica e comunione legale; in Guida al dir., 1997, 40, 45, con nota di BUSANI, Destinati per legge ai bisogni della famiglia i proventi dell’attività di lavoro dei coniugi; Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031, in Corr. Giur., 1998, 3, 301, con nota di DI MAJO, Fiducia trasparente e intestazione fiduciaria; in Foro It., 1997, I, 851, con nota di CRISOSTOMO, Separazione e individuazione del patrimonio dei fiducianti nelle azioni reipersecutorie contro la società fiduciaria; in Contratti, 1998, 23, con nota di CARNEVALI, Beni amministrati da società fiduciarie e separazione dei patrimoni; in Notariato, 1998, 4, 307, con nota di GRONDONA, Intestazione fiduciaria e deposito; in Fall., 1998, 391, con nota di GALANTI, Dissesto dell’intermediario e separazione patrimoniale: restituzione degli strumenti finanziari privi di individuazione; Cass., 21 maggio 1999, n. 4943, in Società, 1999, 11, 1330, con nota di RORDORF, Separazione patrimoniale ed azione di responsabilità nelle società fiduciarie.

²⁹ Intitolata “Modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi”.

³⁰ Secondo la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, Parere prot. n. 118299 del 31 dicembre 2001, «l’intestazione dell’immobile, così come il suo ri-trasferimento costituiscono cessione di beni senza alcun corrispettivo, che non comportano trasferimento di diritti reali»; inoltre, «con dette cessioni [...] si adempiono specifiche obbligazioni, derivanti da quella principale e assunte in sede di contratto e, in particolare, la restituzione del bene è conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso convenuto tra le parti».

Capitolo IV

Origine del Trust ed esigenze giustificative dell'istituto.

L'istituto del trust affonda le sue radici nell'Inghilterra dell'Alto Medioevo cui un soggetto, titolare di un dato patrimonio (per lo più, di natura immobiliare), lo "affidava" a un soggetto terzo (specialmente, in occasione di lunghe assenze causate dalla partecipazione a eventi bellici) affinché costui lo amministrasse e lo gestisse a vantaggio dei beneficiari indicati dal disponente.

Si ritiene che la prassi di che trattasi sia stata motivata, in primis, dall'esigenza di evitare la perdita o la frammentazione del patrimonio familiare, in quanto le leggi feudali spesso stabilivano che le terre amministrate dal vassallo, alla sua morte, dovessero essere restituite alla Corona: il vassallo, quindi, cercava di mantenere integro il suo patrimonio in seno alla propria stirpe familiare, appunto trasferendolo fiduciariamente a un soggetto terzo con mandato prevedente la possibilità di ritrasferirlo, a seguito della morte del vassallo, ai discendenti di costui. Questa soluzione, probabilmente, venne praticata anche per sfuggire alle imposte che (tempo per tempo) gravassero sulle successioni mortis causa, poiché con l'istituzione del trust si raggiungeva, appunto, l'effetto di evitare la successione ereditaria del patrimonio del vassallo.

L'affidamento del patrimonio come sopra concepita, inizialmente, si indicò con il termine *use* derivante dall'espressione *to use of*. Era una forma di "affidamento" consistente nell'onere del terzo fiduciario (denominato *feoffee*, corrispondente all'odierno trustee) di riversare al disponente (denominato *feoffor*, l'attuale settlor) le rendite fondiari ricavate dai terreni e, alla morte di quest'ultimo, di trasferire detti beni ai soggetti in cui favore si era espresso il disponente indicandoli quali propri beneficiari e che, solitamente coincidevano con i discendenti del disponente stesso.

Il successo dello *use*, certamente anche per gli effetti elusivi suoi propri, ha indotto il legislatore a limitarne l'uso emanando Tuttavia, pare che, in considerazione del sempre più frequente ricorso all'utilizzo dello *use* emanando lo *Statute of Use* (approvato dal Parliament of England nel 1535). La ridetta norma, non raggiunse gli scopi del legislatore volti a limitare l'elusione fiscale sì inducendolo a nuovi interventi normativi che si risolsero con il ricorso alla figura dello *use upon use* considerato base per lo sviluppo del trust.

Fu, dunque, a partire dal XVI secolo che i trust cominciano a divenire oggetto di regolamentazione³¹; ma per comprendere come il trust si sia evoluto dall'Alto Medioevo ai giorni nostri, è necessario svolgere una breve riflessione sul tema dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento giuridico anglosassone, in passato e poi modernamente.

³¹ Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 14.

Nello specifico, occorre ricordare che il Re, rappresentante del potere assoluto di uno stato, esercitava i suoi poteri controllando fattivamente il potere giurisdizionale pilotando la “giustizia” secondo ciò che valutava essere giusto e quindi approvato. In ipotesi che il sovrano non reputasse di concedere giustizia al richiedente, il Re decideva se emettere un writ (ossia un ordine scritto), nei confronti del convenuto con l’intimazione di comparire per la valutazione del suo agire.

L’evoluzione sociopolitica di ogni Stato, hanno comportato, nel tempo, anche notevoli influssi e cambiamenti nei sistemi giudiziari. Questo ultimo divenendo sistema costituito dal diritto comunemente ritenuto vigente e conosciuto come *ius comune o common law* ossia come diritto “comunemente ritenuto vigente” e “apprezzato” come “giusto” anche per il fatto che, traendo le proprie origini da provvedimenti emanati a mezzo del ridetto writ da parte del Sovrano ne conseguiva che una common law e, cioè, una identica giustizia (ispirata all’equità “del caso concreto”) avrebbe dovuto essere concessa nella ipotesi in cui una fattispecie eguale o quantomeno simile si fosse verificata in futuro. Nasceva, così, il sistema del c.d. precedente vincolante, in base al quale la tutela giurisdizionale veniva garantita tutte le volte in cui essa risultasse trattata da un writ; per contro non in mancanza di un writ non si sarebbe goduto di alcuna tutela (no writ, no remedy). Unica eccezione era l’ipotesi in cui il sovrano non diramasse, per la fattispecie determinata, , un nuovo writ.

L’ulteriore progresso anche giuridico e il sempre maggiore peso acquisito dal Parlamento inglese seppure all’epoca composto dalle più alte figure nobiliari, nel 1258, indusse il Re ad accettare le limitazioni contenute nelle cosiddette Provisions of Oxford, le quali, tra l’altro, ebbero come esito la “crystallizzazione” del sistema dei writs. Dalla ridetta epoca non fu più possibile emanare nuovi writs se non con l’approvazione del Parlamento.

Con il detto sistema ebbe inizio la c.d. *giurisdizione di equity*, consistente nella prassi di invocare la grazia del Re appellandosi alla Cancelleria del Sovrano e non alle Corti di common law per tutte le ipotesi in cui in cui non esistesse un writ.

Anche nella giurisdizione di *equity*, però, venne adottato il principio, che ricordava quello dei writs, sulla cui base la decisione assunta in un caso precedente vincolava, di fatto, anche le decisioni da assumersi in analoghe fattispecie che si fossero verificate in futuro, quindi, considerato, che le problematiche sul trust convergevano, per mancanza di writs, nel sistema dell’*equity*, conseguì, con l’ulteriore trascorrere del tempo, che la regolamentazione dei trust trovò, nell’esperienza giurisprudenziale propria dei provvedimenti resi dalle Corti di *equity* la propria base come, peraltro, chiarimento acclarato nella Convenzione de L’Aja per la quale « *il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottato da altri paesi con alcune modifiche*»³²).

³² In inglese: «that the trust, as developed in courts of equity in common law jurisdictions and adopted with some modifications in other jurisdictions, is a unique legal institution». In francese: «que le trust est une institution caractéristique créée par les juridictions d’équité dans les pays de common law, adoptée par d’autres pays avec certaines modifications».

In conclusione, il trust progressivamente divenne «un rapporto giuridico pervasivo in ogni area dell'attività umana che si colloca interamente al di fuori della common law»³³ e disciplinato dai principi affermati nell'esercizio della giurisprudenza di equity.

Le origini della disciplina del trust, sopra tratteggiate, permettono di comprendere le ragioni per le quali nell'ordinamento giuridico britannico, a tutt'oggi, la regolamentazione del trust tragga fonte, in gran parte, nella giurisprudenza formatasi nelle Corti che esercitano la giurisdizione di equity (tale è il cosiddetto “modello inglese” di trust): sebbene diversi aspetti del trust, infatti, abbiano nel tempo ricevuto una cornice normativa specifica³⁴, la materia non risulta ancor oggi disciplinata da un testo normativo che “copra” organicamente ogni suo rilevante aspetto.

Il fatto che il trust abbia derivato (e tutt'oggi derivi) la sua regolamentazione in base alle decisioni di equity e, cioè, a decisioni di “buon senso nel caso concreto” adottate dall'autorità giurisdizionale britannica³⁵ in un lungo arco temporale è ciò che spiega, inoltre, la notevole diffusione³⁶ che il trust ha avuto anche al di là del territorio inglese (in ragione dell'influenza dispiiegata dalla cultura formatasi nella terra d'origine), specialmente, nelle (ex) colonie britanniche, come, ad esempio, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda, eccetera.

Occorre, peraltro, fin da subito precisare³⁷ (poiché è un fattore un po' sorprendente agli occhi del giurista che – come quello italiano – opera in un sistema di civil law, ossia in un sistema ove il precedente è, bensì, autorevole, ove emesso da una giurisdizione superiore, ma non vincolante ed anche ove le norme giuridiche traggano origine dalle fonti che l'ordinamento indica come idonee a dettare regole cogenti) che il trust costituisce un istituto talmente radicato nei sistemi giuridici anglosassoni da originarsi anche in assenza di una esplicita volontà negoziale che lo istituisca (è il caso del cosiddetto implied trust) e anche quando, pur essendo espressa una volontà negoziale, questa non sia stata indirizzata verso l'istituzione di un trust (si ha, in questo caso, un constructive trust); un trust (il cosiddetto resulting trust), addirittura, può configurarsi anche quando ciò sia in contrasto con il volere dei soggetti interessati.

Analizzata l'origine dell'istituto e il connesso ambito applicativo nelle giurisdizioni di Common Law, si intende, qui di seguito approfondire l'evoluzione dell'istituto nell'ordinamento italiano ed il suo recepimento.

³³ LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti d'origine e in Italia, Milano, 2016, 16.

³⁴ Si fa riferimento, anticamente, al già menzionato Statute of Uses del 1535 e al Charitable Uses Act del 1601; e, in epoca più recente, al Trustee Act 1925, al Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996, al Trustee Delegation Act 1999, al Trustee Act 2000, al Charities Act 2006, al Perpetuities and Accumulations Act 2009.

³⁵ Cfr. High Court of Justice [Gran Bretagna], 10 marzo 2020 secondo cui «il giudice può disporre che l'indennizzo spettante a un minore, oggetto di gravi violenze da parte dei suoi genitori, confluisca in un trust appositamente istituito per l'acquisto di un appartamento nel quale egli possa andare a vivere con la nonna e una zia, così evitando che, qualora egli deceda prima di avere acquisito la capacità di testare, l'immobile vada ai suoi genitori quali unici eredi legittimi».

³⁶ Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti d'origine e in Italia, Milano, 2016, 27.

³⁷ Cfr. GALLARATI, La galassia del trust in common law. Una questione di (ottimale) path dependence, in Riv. Dir. Civ., 2008, I, 173.

Capitolo V

Evoluzione del trust nel diritto italiano e sua armonizzazione con i paradigmi normativi esistenti.

Se, come osservato sinora, nel cosiddetto “modello inglese”, la disciplina del trust ha origine nella giurisprudenza e tuttora mantiene un consistente retaggio giurisprudenziale (pur se l’apparato legislativo in materia diviene via via sempre più cospicuo), in molti Paesi ove il trust è riconosciuto e ammesso è stata, invece, prescelta la soluzione di emanare per il trust un’organica legislazione civilistica dedicata volta a superare le difficoltà, anche interpretative e le lacune che caratterizzano il diritto che fonda le proprie basi esclusivamente su fonti giurisprudenziali.

Il portato di una previsione normativa specifica ha come scopo anche le certezze richieste dagli investitori i quali potendo fidare su una legislazione comprensibile e completa e su sistemi giudiziari efficienti oltre a “servire” ai connazionali sono attrattivi per gli “stranieri” i quali, proprio quale conseguenza della normativa chiara e certa, rivolgono a quelle realtà i propri investimenti,

Normando la materia del trust, si è, dunque, prodotto un inesorabile allontanamento del diritto positivo vigente in questi Paesi (che, con espressione riassuntiva, viene definito come il “modello internazionale” del trust)³⁸ rispetto alla disciplina originaria del trust vigente nel “modello inglese”³⁹.

In questo ambito è probabilmente da annoverare anche la legge 1° marzo 2010, n. 42, vigente nella Repubblica di San Marino⁴⁰, la quale, tuttavia, è evidentemente stata scritta “pensando in italiano” (e, cioè, ai principi vigenti nel nostro ordinamento e alle problematiche interpretative e applicative che da essi discendono), con l’evidente fine – mancando in Italia alcuna legislazione in tema di trust – di suggerire l’adozione di questa legislazione al disponente italiano che vincoli in trust beni esistenti in Italia⁴¹.

Pure nella Repubblica Popolare Cinese dal 2001 vige una legge che organicamente disciplina il trust (Trust Law of People’s Republic of China)⁴².

³⁸ Cfr. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016, 25.

³⁹ Ad esempio, appartengono al suddetto “modello internazionale”, il Trustee Act 1961 vigente nel British Overseas Territory delle British Virgin Islands, la Trusts (Jersey) Law 1984 vigente nel Bailiwick of Jersey, la Trust Ordinance 1990 vigente nel British Overseas Territory delle Turks and Caicos Islands, il Trusts Act vigente in Belize, il Trustee Act vigente nel Commonwealth of The Bahamas, la Trusts (Guernsey) Law 2007 vigente nel Bailiwick of Guernsey, la Trusts Law vigente nel British Overseas Territory delle Cayman Islands, il Trusts Act vigente nella Federation of Saint Christopher and Nevis, il Trusts and Trustees Act vigente nella Republic of Malta, eccetera.

⁴⁰ Cfr. BUSANI, *San Marino lancia la sfida sui contratti «fiduciari»*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 marzo 2010. La legge n. 42/2010 è stata modificata dalla legge 5 agosto 2019, n. 123, intitolata “Modifiche alla normativa in tema di trust” nonché dall’art. 14, legge 22 dicembre 2021 n. 207, recante il bilancio di previsione per l’anno 2022.

⁴¹ Cfr. DI BONA, *La disciplina del trust nel “modello” sammarinese a confronto con l’ordinamento italiano: le avanguardie della tradizione*, in *Trust*, 2021, 2, 130.

⁴² Cfr. TOTI-FORMICHELLA, *La legge sul trust della repubblica popolare cinese*, in *Giust. Civ.*, 2004, 9, 447

In tale ambito, particolare rilievo ha assunto la “Convenzione relativa alla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”⁴³ è stata firmata a L’Aja il 1° luglio 1985, all’esito dei lavori che furono avviati nel 1980 nell’ambito della Hague Conference on Private International Law⁴⁴.

I primi Stati firmatari sono stati: Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi cui in seguito si sono aggiunti altresì Australia, Canada, Cipro, Francia, Liechtenstein⁴⁵, Malta, Monaco, Panama, Regno Unito, Stati Uniti d’America, San Marino, Svizzera⁴⁶. Complessivamente, quindi, sono quindici i Paesi che oggi risultano aver aderito alla Convenzione (in tredici di essi – e cioè a parte Francia e Stati Uniti d’America – la Convenzione è anche entrata in vigore). In conformità a quanto previsto dall’art. 30 della Convenzione (e, quindi, a seguito delle prime tre ratifiche, poste in essere da Regno Unito, Italia e Australia)⁴⁷, la sua data di entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 1992 e, attualmente, risulta operativa per quattordici Stati partecipanti⁴⁸.

L’Italia (con inusuale celerità rispetto ai tempi che il proprio sistema legislativo impiega per importare normative sovranazionali) è stata, dunque, il primo Stato a sottoscrivere la Convenzione in parola e il secondo Stato a ratificarla, e lo ha fatto scegliendo la forma del cosiddetto “ordine di esecuzione”⁴⁹, ossia senza il ricorso a una legge interna che attuasse, adattandolo e/o integrandolo, il testo della Convenzione, bensì limitandosi a sancirne la «[p]iena ed intera esecuzione» (ciò, in particolare, è quanto previsto dall’art. 2, legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui, appunto, «[p]iena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della convenzione stessa»)⁵⁰.

⁴³ Il testo della Convenzione si può leggere: (i) in inglese, all’indirizzo <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59>; e (ii) in francese, all’indirizzo <https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=59>. Il testo in italiano è contenuto nella legge 16 ottobre 1989, n. 364, recante ratifica della Convenzione stessa.

⁴⁴ La Hague Conference on Private International Law o Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH, <https://www.hcch.net>) è una organizzazione intergovernativa che opera allo scopo di formare strumenti giuridici multilaterali i quali rispondano a esigenze di carattere internazionale e di assicurarne l’applicazione.

⁴⁵ Sul trust in Liechtenstein cfr. SCHURR, La revoca del trustee e la sostituzione del medesimo con un altro. Alcune riflessioni comparatistiche, in *Trust*, 2021, 1, 17.

⁴⁶ Cfr. BERNASCONI, Obblighi del trustee in diritto svizzero: novità legali e giurisprudenziali, in *Trust*, 2020, 6, 624.

⁴⁷ Ai sensi dell’art. 30, comma 1, della Convenzione, infatti, «[l]a Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall’art. 27».

⁴⁸ Si tratta di: Australia, Canada, Cipro, Hong Kong, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Panama, San Marino, Svizzera e Regno Unito. La status table della Convenzione è pubblicata all’indirizzo <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59>.

⁴⁹ Cfr. SANTORO, Il trust in Italia, Milano, 2009, 10.

⁵⁰ La legge 364/1989 è entrata in vigore, ai sensi del suo art. 3, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (effettuata l’8 novembre 1989), vale a dire il 9 novembre 1989. L’entrata in vigore della legge 364/1989 “sdoganò”, di fatto, seppur lentamente, l’utilizzo del trust in Italia, com’è dimostrato dalla prima giurisprudenza sviluppatasi in epoca immediatamente successiva: cfr., infatti (se si eccettuano Trib. Oristano, 15 marzo 1956, in *One Legale*, Wolters Kluwer, secondo cui «il trustee può essere il destinatario di un atto di esproprio dei beni in trust poiché il trust, sebbene nullo nel nostro ordinamento per contrarietà alle norme sulla proprietà e alle norme di ordine pubblico, può essere interpretato al fine di dar seguito alla effettiva volontà del disponente il quale, con il suo atto, ha attribuito la proprietà sostanziale dei beni ai beneficiari e non al trustee, mero proprietario formale»; e Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984, in *Giur. It.*, 1986, I, 2, 754, con nota di CASSONI, Il “trust” anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento; e in *Riv. Not.*, 1985, 240, con nota di COMOGLIO, Il caso di “Trustee” straniero che agisce in Italia per la vendita di beni ereditari: un ricorrente di giurisdizione volontaria internazionale, secondo cui «apertasi all’estero una successione di un cittadino inglese, comprendente beni immobili siti in Italia, allorché venga dal testatore nominato un “executor trustee”, il giudice italiano non è competente ad emettere provvedimenti di autorizzazione a vendere, essendo divenuto proprietario mortis causa dei beni lo stesso “executor trustee”»), Trib. Milano, 27 dicembre 1996, in *Società*, 1997, 5, 585, con nota di LENER-BISOGLI, Omologa di prestito obbligazionario garantito da un trust, secondo cui «è legittima la delibera di assemblea di società per azioni recante l’emissione di un prestito obbligazionario garantito per mezzo di un “trust”»; Trib. Genova, 24 marzo 1997, in *Giur. Comm.*, 1998, II, 759, con nota di MOJA, Trusts “interni” e società di capitali: un primo caso, secondo cui «visto l’atto istitutivo di “trust”, deve ritenersi omologabile l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata unipersonale costituita da un “trustee” di

L'obiettivo che si intendeva raggiungere con l'emanazione della Convenzione era quello di creare uno strumento di diritto internazionale privato, ossia uno strumento normativo finalizzato all'individuazione della legge nazionale applicabile a una fattispecie di trust che presentasse elementi di internazionalità (e, quindi, ad esempio, a un trust, istituito in Inghilterra, che avesse un trustee italiano il quale amministrasse beni vincolati in trust e ubicati in Italia: per questo, ad esempio, vi era la necessità che la Convenzione esplicitasse il suo perimetro applicativo, definendo, anzitutto, la nozione di trust cui la Convenzione intendeva riferirsi, ciò che è stato fatto con la definizione di "trust" contenuta nell'art. 2, comma 1, Convenzione dell'Aja, il quale sancisce, appunto, che «per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»⁵¹).

Tuttavia, la Convenzione dell'Aja ha avuto anche un effetto assai ulteriore rispetto alla sua originaria natura di strumento di diritto internazionale privato: infatti, una volta che la Convenzione, mediante la sua ratifica, è divenuta parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano, essa, in mancanza di una legge interna recante la disciplina (civilistica) del trust, è divenuta naturalmente la "legge italiana interna" in materia di trust (legittimando l'istituzione di trust "interni") e, quindi, oltre che rappresentare, per il nostro ordinamento, uno strumento di diritto internazionale privato, essa ha assunto la natura di strumento di diritto materiale uniforme, vale a dire uno strumento giuridico, di fonte internazionale, finalizzato alla uniformazione del diritto privato applicato nei singoli Paesi aderenti alla Convenzione.

La Convenzione de L'Aja, inoltre, non ha avuto un ruolo uniformante soltanto con riguardo al rapporto tra sistemi di common law (che già conoscevano il trust) e sistemi di civil law (che, di regola, non lo conoscevano e che, quindi, l'hanno conosciuto in conseguenza della Convenzione), ma anche⁵² con riguardo alle differenze esistenti nella disciplina vigente nei diversi ordinamenti di common law: invero, se, da una parte, i Paesi che hanno elaborato una disciplina positiva e specifica sul trust non

un "trust" maltese (in cui il "settlor" ed i beneficiari sono cittadini italiani); App. Milano, 6 febbraio 1998, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 1998, 582, secondo cui «non contrasta con l'ordine pubblico l'attribuzione "al trustee", in relazione a un "trust deed" disciplinato dalla legge inglese, del potere di agire in via esecutiva contro l'emittente e il garante alla scadenza dei titoli (ovvero, delle "notes")»; Trib. Roma, 8 luglio 1999, in Giur. It., 2001, 959, con nota di BELLONI, Il trust. Riflessioni a margine di un'azione possessoria, secondo cui «la titolarità dei beni in "trust" risiede in capo al "trust" quale patrimonio separato, suscettibile di costituire autonomo centro di imputazione. Pertanto il "trustee" che sia stato revocato dall'incarico, in analogia con la disciplina del mandato, perde la legittimazione a pretendere la reintegrazione nel possesso dei beni in "trust"»; Trib. Bologna 28 aprile 2000, in Notariato, 2001, 1, 45, con nota di TONELLI, Trascrivibilità nei registri immobiliari dell'atto costitutivo di "trust"; e in Nuovo Dir., 2001, 793, con nota di SANTARSIERE, Trust e trascrizione ai registri, secondo cui «gli effetti dell'atto istitutivo di "trust" che realizza una cessione di beni dal disponente al "trustee", rientrano fra quelli di cui agli artt. 2643, n. 1 e 2645 c.c. poiché il "trustee" diventa un proprietario, seppur qualificato, dei beni in "Trust". Si applica inoltre la Convenzione dell'Aja ai "Trusts" interni la cui eventuale non riconoscibilità da parte dei giudici del foro dipenderà esclusivamente dalla contrarietà del singolo atto alle norme imperative o di ordine pubblico ma non da un generico potere dei giudici chiamati al riconoscimento, di non riconoscere tout court il singolo atto». Di trust si parlò per la prima volta sulla stampa specializzata italiana nell'autunno del 1997 con un servizio di quattro pagine aperto da un articolo di BUSANICANALI, La sfida delle intese, in Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 1997. A metà degli anni '90 si sviluppò una letteratura "di settore", la quale iniziò subito a proporre "bozze" di atti istitutivi di trust: cfr. LEBANO, Atto di costituzione di "trust", in Notariato, 1995, 3, 264; CAPALDO, Atto pubblico di "trust", in Notariato, 1997, 2, 176.

⁵¹ In inglese: «the term "trust" refers to the legal relationships created – inter vivos or on death – by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose». In francese: «le terme "trust" vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé».

⁵² Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 237.

possono non tenere in conto anche la normativa contenuta nella Convenzione (per il caso che un trust istituito in uno di quei Paesi dotati di una legge in tema di trust debba dispiegare effetti giuridici anche in altro Paese, dotato, o meno, di una legislazione sul trust e che abbia aderito alla Convenzione); d'altra parte, se si istituisce un trust in uno di detti Paesi, la Convenzione consente di adottare⁵³ per quel trust, in luogo del diritto interno, anche il diritto di altro Stato che abbia legiferato in tema di trust oppure la normativa di cui alla stessa Convenzione (sia per le sue norme di diritto uniforme, sia per le sue norme di diritto internazionale privato).

La nozione di trust contemplata nella Convenzione dell'Aja è contenuta nel suo art. 2, comma 1, secondo cui «[a]i fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»⁵⁴.

Leggendo la definizione che precede, emerge, anzitutto, che essa, è particolarmente ampia (o, addirittura, vaga o generica), ciò che testimonia l'evidente “compromesso” raggiunto, in sede di redazione del testo convenzionale, tra le varie concezioni di trust vigenti negli ordinamenti di common law e quelle, invece, vigenti negli Stati di civil law.

La “larghezza” delle espressioni utilizzate e, in particolare, la concentrazione dell'attenzione del legislatore convenzionale quasi unicamente sul fatto che determinati «biens» («assets») siano posti («placés», «placed») «sous le contrôle» («under the control») di un trustee, ha sollecitato, dunque, la conclusione che la Convenzione contempla un trust, per così dire, “amorfo” (vale a dire, caratterizzato da una definizione generica e, perciò, suscettibile di adattarsi a – e a essere applicabile in – una grande varietà di situazioni concrete): invero, questo è stato un risultato voluto, in quanto, osservando i principi giuridici vigenti sia nei Paesi di common law che in quelli di civil law. La Convenzione ha infatti inteso individuare quelle caratteristiche che ove presenti un trust, esistente in ciascuno di detti Paesi, possa – facilmente – essere riconosciuto anche in altro Paese pur permanendo il rischio che istituti non considerabili quale trust secondo la legge del foro – si pensi, ad esempio, al mandato fiduciario dell'ordinamento italiano – siano internazionalmente qualificabili come trust.

Dopo aver, dunque, definito i caratteri salienti del trust (vale a dire l'espressione della volontà del disponente (i) di istituire il trust, (ii) di sottoporre determinati beni e diritti al controllo di un trustee, (iii) di effettuare quanto precede nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico), l'art. 2, comma 2⁵⁵, Convenzione dell'Aja, indica le conseguenze che derivano dall'istituzione di un trust, e precisamente:

⁵³ Si pensi al trust di scopo non charitable che, di regola, non è ammesso dal diritto inglese ma che viene considerato valido se sia regolamentato ai sensi della legge di un Paese il quale (nel regolamentare organicamente la materia del trust) abbia ammesso la confezione di un trust con questa configurazione.

⁵⁴ In inglese: «For the purposes of this Convention, the term “trust” refers to the legal relationships created - inter vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose». In francese: «Aux fins de la présente Convention, le terme «trust» vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé».

⁵⁵ In inglese: «A trust has the following characteristics: (a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate; (b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee; (c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance

- a) la previsione che il patrimonio vincolato in trust è isolato rispetto al patrimonio “generale” del trustee, quantunque risulti essere al medesimo intestato («i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee»); si tratta dell’effetto della segregazione patrimoniale che il trust produce, specificato poi anche nel successivo art. 11, comma 2, Convenzione dell’Aja, ai sensi del quale, in particolare, il riconoscimento del trust implica (i) «che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust»⁵⁶, (ii) «che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta»⁵⁷ e (iii) «che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee»⁵⁸;
- b) la previsione che i beni e i diritti vincolati in trust possono essere “intestati a nome del trustee o di un’altra persona” (detta nominee) “per conto del trustee” (i beni che compongono il trust fund, pertanto, possono risultare formalmente intestati al nominee, ma senza che questi ne possa disporre in mancanza di un’indicazione del trustee in tal senso; il nominee, infatti, ne è un mero intestatario formale privo di decisionalità in ordine ad essi e, quindi, tanto meno, di poteri dispositivi);
- c) la previsione, infine, che il trustee è investito del potere-dovere “di amministrare, gestire, disporre dei beni e diritti vincolati in trust secondo la volontà espressa dal disponente nell’atto istitutivo e conformemente alle norme della legge applicabile; e che il trustee, inoltre, deve “rendere conto” del suo operato, il quale deve essere posto in essere “secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge”.

Ai sensi dell’art. 3, Convenzione dell’Aja, le sue prescrizioni sono limitate «solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto»⁵⁹.

Ne deriva che la Convenzione non si applica ai (e, quindi, non sono riconoscibili in un Paese che non sia dotato di una legge per riconoscerli, i) constructive trust e ai/i resulting trust (ossia ai trust non espressamente istituiti che, nel diritto anglosassone, hanno la loro fonte in una pronuncia giurisprudenziale), in quanto, in tali ipotesi, manca appunto l’espressione della volontà di un dato soggetto di dar vita a un trust.

Per le medesime ragioni, non sono riconoscibili, ai sensi della Convenzione, neppure gli statutory trust, ossia i trust di fonte legale⁶⁰.

with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law». In francese: «Le trust présente les caractéristiques suivantes: (a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee; (b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee; (c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi».

⁵⁶ In inglese: «that personal creditors of the trustee shall have no recourse against the trust assets». In francese: «que les créanciers personnels du trustee ne puissent pas saisir les biens du trust».

⁵⁷ In inglese: «that the trust assets shall not form part of the trustee’s estate upon his insolvency or bankruptcy». In francese: «que les biens du trust soient séparés du patrimoine du trustee en cas d’insolvabilité ou de faillite de celui-ci».

⁵⁸ In inglese: «that the trust assets shall not form part of the matrimonial property of the trustee or his spouse nor part of the trustee’s estate upon his death». In francese: «que les biens du trust ne fassent pas partie du régime matrimonial ni de la succession du trustee».

⁵⁹ In inglese: «The Convention applies only to trusts created voluntarily and evidenced in writing». In francese: «La Convention ne s’applique qu’aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit».

⁶⁰ Cfr. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, 517.

Val bene precisare, peraltro, che l'art. 20, comma 1, Convenzione dell'Aja («Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria»)⁶¹ consente ad ogni Stato contraente di applicare la Convenzione stessa ai trust istituiti in base a una decisione giudiziaria e che l'Italia, tuttavia, non ha inteso esercitare detta previsione. Ne consegue che, ai sensi della Convenzione dell'Aja i trust che trovano la loro fonte costitutiva in una decisione di un giudice straniero non dovrebbero essere riconosciuti nell'ordinamento giuridico italiano.

Con riguardo, invece, agli implied trusts (si pensi a un implied trust la cui esistenza sia accertata in una pronuncia giurisdizionale)⁶², sembrerebbe da non escludersi che essi (sempre che siano «comprovati per iscritto») possano trovare riconoscimento ai sensi della Convenzione dell'Aja: infatti, si tratta di trust che originano in dipendenza di comportamenti concludenti, senza, quindi, il ricorso a un atto istitutivo espresso, ma, pur sempre, «volontariamente»⁶³ (al riguardo, occorre notare che, nei lavori preparatori della Convenzione, si parlava di trust «constituted expressly» e che detta espressione è stata sostituita con «created voluntarily», come a voler significare, appunto, che la questione cruciale non sia la volontà “espressa” di istituire un trust, ma la “sussistenza” di una volontà in tal senso).

L'art. 4, Convenzione dell'Aja esclude, dal suo ambito di applicazione, le «questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee»⁶⁴.

Al fine di comprendere il significato di tale norma occorre ricordare che la fattispecie istitutiva di un trust è da suddividere in un due distinti momenti, il momento “istitutivo” e il momento “dispositivo”:

- in primis, infatti, vi è il negozio istitutivo del trust (con il quale il trust viene adottato);
- successivamente, vi è il negozio di dotazione del trust, con il quale determinati beni e diritti vengono posti sotto il controllo del trustee (e ad esso “intestati”, nel caso del trust diverso da

⁶¹ In inglese: «Any Contracting State may, at any time, declare that the provisions of the Convention will be extended to trusts declared by judicial decisions». In francese: «Tout Etat contractant pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice».

⁶² Si ipotizzi una pronuncia emanata da un giudice appartenente all'ordinamento del foro oppure una pronuncia di un giudice straniero, che accerti l'avvenuta istituzione, per così dire “tacita”, di un trust in altro ordinamento. Quanto al tema se, nel nostro ordinamento, possa configurarsi (ed essere oggetto di accertamento da parte di un giudice) l'avvenuta formazione di un trust implied, la questione è assai problematica, in quanto, qualora non ricorra alcun elemento di internazionalità, difetterebbe quantomeno la clausola di scelta della legge applicabile al trust e, pertanto, trovando applicazione l'art. 7, comma 1, della Convenzione dell'Aja (secondo cui «[q]ualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami») dovrebbe applicarsi la legge italiana, la quale, tuttavia, attualmente non detta – come noto – alcuna normativa in tema di trust.

⁶³ Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 241; PICCOLI, L'avanprogetto di convenzione sul trust nei lavori della Conferenza di diritto internazionale privato de L'Aja e i riflessi di interesse notarile, in Riv. Not., 1984, 844; SANTORO, Il trust in Italia, Milano, 2009, 42.

⁶⁴ In inglese: «The Convention does not apply to preliminary issues relating to the validity of wills or of other acts by virtue of which assets are transferred to the trustee». In francese: «La Convention ne s'applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d'autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee».

quello autodichiarato) affinché siano dal medesimo gestiti al fine del conseguimento dell'obiettivo per il quale il trust è stato istituito^{65 66};

Il principio ricavabile dal disposto del predetto art. 4, Convenzione dell'Aja, è, dunque, quello secondo cui la stessa ha previsto principi che attengono esclusivamente l'atto istitutivo del trust e non anche le attività giuridiche espletate per la dotazione patrimoniale del trust.

L'art. 13, Convenzione dell'Aja, statuisce che «nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione». In definitiva, quindi, non sarebbe un trust riconoscibile ai sensi della Convenzione dell'Aja, quello i cui «significant elements» («éléments significatifs») (diversi dalla legge applicabile, dal luogo di amministrazione e dalla residenza abituale del trustee) siano correlati a un ordinamento che non preveda e regolamenti il trust.

La norma in esame si presta, quindi, ad interpretazioni varie e divergenti tra loro⁶⁷:

- anzitutto, essa è stata addotta (da un'opinione rimasta minoritaria) come esempio probante della non ammissibilità nel nostro ordinamento del cosiddetto trust interno (vale a dire del trust istituito in Italia, privo di elementi di internazionalità se non quello della legge straniera applicabile al trust)⁶⁸: secondo questa tesi, la norma, in particolare, evidenzerebbe, con chiarezza, che il trust non sarebbe riconoscibile in un Paese, come il nostro, il quale non disciplina il trust, ove in esso fossero posizionati «elementi importanti» quali la nazionalità o la residenza dei soggetti coinvolti o i beni che siano oggetto del trust; a questa tesi – come si dirà più avanti – viene però obiettato che il trust interno è comunque istituito in base alla legge

⁶⁵ Con la precisazione, che, specie se si tratta di un trust autodichiarato, i due momenti spesso coincidono, poiché è nel momento stesso in cui il trust si istituisce che si origina il vincolo di destinazione su quella parte del patrimonio del disponente che è dal disponente medesimo individuata per essere finalizzata agli scopi per i quali il trust è eretto.

⁶⁶ Ebbene, le «questioni preliminari» alle quali si riferisce la norma di cui all'art. 3, Convenzione dell'Aja, riguardano, evidentemente, il solo momento «dispositivo» (in quanto concernono il negozio con il quale determinati beni e diritti sono mandati a comporre il trust fund e, con ciò, vengono vincolati all'attuazione del «programma» delineato dal disponente nell'atto istitutivo del trust), con la conseguenza che, quindi, tutte le questioni relative alla validità formale o sostanziale del negozio dispositivo sono regolate (non dalla Convenzione stessa, ma) dalle norme di diritto materiale rese applicabili dalle norme di diritto internazionale privato vigenti nell'ordinamento del foro. Pertanto, se un giudice italiano fosse chiamato a pronunciarsi sulla istituzione di un trust eretto mediante un testamento redatto da una persona residente in Francia al momento dell'apertura della successione, le questioni relative, ad esempio, alla validità del testamento e alla sua interpretazione, dovrebbero essere decise (non sulla base di quanto previsto dalla legge applicabile al trust: ossia, in base alla legge opzionata nell'atto istitutivo del trust o a quella individuabile in base ai criteri di cui agli artt. 6 e 7 della Convenzione dell'Aja, bensì) sulla base della legge applicabile alla successione ereditaria di detto soggetto (e, quindi, quella individuabile facendo ricorso alle norme di diritto internazionale privato vigenti nel foro; perciò, nel caso utilizzato come esempio, agli artt. 22, e sgg., Reg. UE n. 650/2012(26)).

⁶⁷ Cfr. SANTORO, *Il trust in Italia*, Milano, 2009, 102.

⁶⁸ Cfr., ad esempio, Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in *Nuova Giur. Civ.*, 2003, I, 329, con nota di THIENE, Una decisione controcorrente in tema di trusts interni; in *Trust*, 2003, 255; in *Giur. Merito*, 2003, 1688, con nota di CACCIATORE, Trust interno ed ammissibilità: una questione ancora controversa; in *Riv. Dir. Trib.*, 2003, II, 578, con nota di SALVATI, Sull'illegittimità del trust interno e le connesse implicazioni sul versante fiscale; in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2003, 509; in *Corr. Giur.*, 2004, I, 57, con nota di MARICONDA, Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità; in *Dir. Prat. Trib.*, 2003, 2, 1580; in *Studium juris*, 2003, 520, con nota di THIENE, Trust; in *Riv. Not.*, 2002, 1538, con nota di DOLZANI, Il trust nel sistema pubblicitario del libro fondiario; in *il fisco*, 2003, 364, secondo cui «l'art. 13 della convenzione del 1985 consente agli Stati "non-trust" di rifiutare il riconoscimento di un trust che, negli elementi più significativi (e indipendenti dalla volontà del disponente) possa essere considerato meramente interno ad uno Stato che non conosce tale istituto. Il trust interno in cui tutti gli elementi essenziali fanno parte dell'ordinamento italiano, e dove l'unica componente estranea è la normativa che disciplina il trust scelta dal disponente, non può essere riconosciuto in Italia, in quanto la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, non ha carattere di Convenzione di diritto sostanziale uniforme ed essendo il trust incompatibile con i principi dell'ordinamento giuridico italiano».

di un ordinamento che lo acquisisce mediante il rinvio alla Convenzione dell'Aja con la conseguente sua riconoscibilità da parte dell'ordinamento italiano;

- secondo altro orientamento, al contrario, la norma di cui all'art. 13, Convenzione dell'Aja (e, precisamente, nella parte in cui essa stabilisce che «[n]essuno Stato è tenuto a riconoscere [...]») implicherebbe una possibilità e non un automatismo: in altre parole, secondo questa diversa impostazione, la norma consentirebbe a un ordinamento non-trust (quale è l'ordinamento italiano) di non riconoscere il trust, se i suoi «elementi importanti» siano posizionati in uno Stato non-trust. Tanto per un verso non esclude, a priori, il disconoscimento del trust da parte del ridetto Stato e, d'altro lato, non indica comunque che lo Stato in questione, pur non avendo legiferato a proposito di trust, possa riconoscere lo stesso trust che si caratterizza per la circostanza secondo la quale il suo contenuto essenziale trovi giusta regolamentazione nelle proprie fonti. Ne consegue che gli ordinamenti che non adottano il trust con la creazione di una legge regolamentatrice dell'istituto ben potrebbero optare o meno per il riconoscimento dei trust che in essi “risiedono”, ossia di quei trust i cui «elementi importanti» siano tutti collegati al loro ordinamento⁶⁹.

Vi è da rilevare, peraltro, che i fautori di quest'ultima e più liberale impostazione si suddividono, a loro volta, in due diverse “correnti” di pensiero: da un lato, l'opinione secondo cui la norma in questione avrebbe come destinatari gli Stati contraenti della Convenzione dell'Aja (di modo che la norma sarebbe da considerare come una specie di “clausola di salvaguardia”⁷⁰; e, d'altro lato, l'opinione per la quale destinatari della norma sarebbero, invece, i giudici operanti nei singoli ordinamenti che siano chiamati a pronunciarsi sulla riconoscibilità di un trust in un dato ordinamento⁷¹.

⁶⁹ Cfr. Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in *Notariato*, 2002, 4, 383, con nota di LUPOLI, I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust autodichiarato, secondo cui «il trust che presenti quale unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento l'applicazione della legislazione inglese deve ritenersi valido in forza della Convenzione de L'Aja del 1985»; Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in *Corr. Giur.*, 2004, 1, 65, con nota di MARICONDA, Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità; in *Vita Not.*, 2003, 1297; in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2004, 294; in *Foro It.*, 2004, 1, 1295, con nota di DI CIOMMO, Ammissibilità del “trust” interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo; in *Gius.*, 2004, 3, 414, secondo cui «il trust può essere riconosciuto anche nei casi in cui lo stesso sia regolato unicamente da un legge straniera che rappresenta il solo elemento estraneo, necessario e sufficiente, per applicare la disciplina convenzionale e le norme di conflitto in essa contenute»; Trib. Cavalese, 20 luglio 2004, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2004, 1406, secondo cui «in forza della ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai “trusts” e sul loro riconoscimento, la quale non indica quale presupposto per la sua applicazione la presenza di elementi di estraneità ulteriori rispetto alla scelta della legge straniera, è possibile, e lecito il riconoscimento in Italia di un trust interno regolato da una legge straniera per scelta del disponente, libera e legittima ai sensi dell'art. 6 della Convenzione»; Trib. Milano, 17 luglio 2009, in *Trust*, 2009, 6, 628; e in *Dir. Fall.*, 2009, 6, 2, 498, con nota di DI MAIO, Il trust e la disciplina fallimentare: eccessi di consenso, secondo cui «in virtù della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano non solo i trust internazionali - che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) - ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persona del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust».

⁷⁰ Cfr. VON OVERBECK, *Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention*, HCCH Publications, 1985, 21.

⁷¹ Cfr. LUPOLI, *Trusts*, Milano, 2001, 545; PISILLO MAZZESCHI, *La Convenzione de L'Aja del 1985 relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*, in Zanchi (a cura di), *Il trustee nella gestione dei patrimoni*, Torino, 2009, 624; ROVELLI, *Sulla diretta applicabilità della Convenzione de L'Aja*, in Zanchi (a cura di), *Il trustee nella gestione dei patrimoni*, Torino, 2009, 637.

Negli ordinamenti (come in quello italiano) nei quali manca una disciplina positiva (di natura civilistica) in materia di trust, occorre affrontare il tema dell'individuazione della legge applicabile al trust che si intenda istituire⁷².

Invero, qualsiasi attività che spieghi i propri effetti per i soggetti giuridici di un determinato ordinamento necessita di una disciplina legislativa apposita al fine di poter rinvenire in essa le norme a presidio della attività stessa. Quanto più precisamente attiene alla applicazione dell'istituto del trust in Italia e alla regolamentazione delle sue volontà è necessario che esso rechi la clausola di scelta della legge applicabile.

In Italia, spesso, nella quotidiana prassi professionale, si fa ricorso alla Trusts (Jersey) e, tanto sia perché essa è scritta non in un inglese "puro", ma in un inglese (per così dire) "commerciale" più facilmente ai giuristi di civil law e sia per la sua grande flessibilità, la quale si presta a elaborare testi di trust che non corrono il rischio della nullità di singole clausole per violazione di norme imperative. È ovvio che nell'ipotesi in cui un operatore professionale conoscesse in modo approfondito una pluralità di legislazioni in tema di trust potrebbe optare, per ciascun caso, per la "miglior" legge applicabile alla specificità della fattispecie concreta che si trova a dover affrontare⁷³.

Del resto la stessa Convenzione ribadisce questo concetto nel suo art. 11, comma 1, ove prescrive che solo un trust il quale sia «costituito in conformità alla legge specificata in base» alle regole dettate dalla Convenzione stessa (nel suo Capitolo II), «dovrà essere riconosciuto come trust»⁷⁴.

Le norme contenute all'interno del Capitolo II della Convenzione dell'Aja (rubricato «Legge applicabile», «Applicable Law», «Loi Applicable»), dunque, recano la disciplina sulla legge applicabile al trust (istituito e) riconoscibile ai sensi della Convenzione. In particolare:

- gli artt. 6 e 7 della Convenzione dell'Aja offrono i criteri per l'individuazione della legge applicabile (dando preminente rilievo alla volontà del disponente);
- gli artt. 8, 9 e 10, della Convenzione dell'Aja, invece, sono dedicati, rispettivamente, al contenuto minimo della legge che regola il trust, al fenomeno del cosiddetto *depeçage* e, infine, alla possibilità di sostituzione della legge applicabile al trust originariamente individuata.

Vi è da precisare che la scelta della legge applicabile concerne solamente le norme di diritto materiale e non comporta alcun rinvio alle norme di diritto internazionale privato applicabili nel foro cui appartiene la legge prescelta. Tanto significa che nella ipotesi in cui l'atto istitutivo di un trust sorto in Italia preveda la scelta della legge vigente in altro stato, sarà questa ultima ad applicarsi per gli effetti del trust con chiara esclusione di applicazione delle norme in tema di conflitto di leggi in vigore nell'ordinamento richiamato.

⁷² Cfr. VALAS, La Convenzione de l'Aja e la legge regolatrice straniera, in Monegat-Lepore-Valas (a cura di), Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, Torino, 2010, 47.

⁷³ Cfr. VICARI, La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di Principia beneficiarî, in Trust, 2011, 4, 364.

⁷⁴ In inglese: «A trust created in accordance with the law specified by the preceding Chapter shall be recognised as a trust». In francese: «Un trust créé conformément à la loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust».

L'Italia, come si è in precedenza già osservato, ha bensì firmato e ratificato la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ma non ha mai emanato⁷⁵ una legislazione organica di natura civilistica in materia di trust (l'unica disciplina che mostra qualche assonanza con l'istituto del trust è quella del cosiddetto "vincolo di destinazione", normato dall'art. 2645-ter⁷⁶, c.c., introdotto dall'art. 39-novies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273⁷⁷, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51).

Il tema del «riconoscimento» di un trust nell'ordinamento italiano (e, cioè, della produzione di effetti giuridici da parte di una fattispecie qualificabile come trust che il nostro ordinamento riconosca e tuteli), dunque, deve essere divaricato a seconda che:

- si tratti di un trust istituito all'estero ma regolamentato da una legge straniera come ad esempio nella ipotesi in cui la collocazione di alcuni beni facenti parte del patrimonio vincolato in trust si trovino in Italia ovvero perché per le pretese avanzate da un qualche soggetto coinvolto nell'operatività del trust – ad esempio, il beneficiario, il trustee o anche soggetti terzi rispetto al trust – per residenza o cittadinanza, abbiano attinenza con il nostro ordinamento);
- oppure che :
- si tratti di un cosiddetto trust interno⁷⁸ e, cioè (seguendo la definizione proposta dall'Autore ha coniato l'espressione), *quel trust in relazione al quale tutti gli «elementi soggettivi e oggettivi» sono «legati ad un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come trust (nel senso accolto dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce quella qualificazione»⁷⁹.*

Ebbene, mentre, nella prima ipotesi (trust "straniero"), non vi sono dubbi che nel nostro ordinamento, in osservanza della Convenzione dell'Aja, debbano riconoscersi e tutelare gli effetti giuridici scaturenti dalla sua "operatività" con conseguente applicazione oltre che le regole imperative "interne" anche la legge straniera regolatrice di quel trust, nella seconda fattispecie costituita dal c.d. trust "interno" la dottrina italiana ha a lungo dibattuto⁸⁰ sulla possibilità di istituire in Italia un trust

⁷⁵ Cfr. BUSANI, Italiani senza norma costretti a guardare all'estero, in *Il Sole 24 Ore*, 16 gennaio 2022.

⁷⁶ Rubricato "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche" e recante la seguente disciplina: «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

⁷⁷ Intitolato "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti".

⁷⁸ L'espressione trust "interno" è stata coniata dal Lupoi: cfr. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, 546; e LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016, 261. Cfr. anche LUPOI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trust*, 2016, 2, 113.

⁷⁹ LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, 546.

⁸⁰ Cfr., in argomento, CARBONE, *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985*, in *Riv. Dir. Int. Pubb. Priv.*, 1999, 4, 773; CARBONE, *Trust interno e legge straniera*, in *Trust*, 2003, 3, 333; DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trust*, 2000, 2, 169; DI CIOMMO, *Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno*, in *Trust*, 2003, 2, 178; GATT, *Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta*, in *Notariato*, 2011, 3, 280; GIULIANI, *Il trust "interno" (regolato da una "legge trust") e la Convenzione dell'Aja*, in *Contr. Impr.*, 2003, 1, 433; LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, 546; LUPOI, *Legittimità dei trust "interni"*, in *I Trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, 29; LUPOI, *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust autodichiarato*, in *Notariato*, 2002, 4, 383; LUZZATTO, *"Legge applicabile" e "riconoscimento" di trusts secondo la Convenzione dell'Aja*, in *Trust*, 2000, 1, 7; MURITANO, *Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645-ter c.c.*, in *AA. VV.*, *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *I Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, n. 1/2007, disponibile all'indirizzo

privo di alcun elemento di internazionalità valutando la ammissibilità e legittimità di un trust in forza del quale il disponente di nazionalità italiana oppure di nazionalità straniera, ma residente in Italia vincoli beni esistenti in Italia, a favore di beneficiari di nazionalità italiana o, sempre, di nazionalità straniera ma residenti in Italia, nominando quale trustee un soggetto di nazionalità italiana o un soggetto di nazionalità straniera, ma residente in Italia.

Ne consegue che ove – come appena oltre verrà osservato – l’ordinamento italiano consenta il trust “interno”, ogni ulteriore assunto è ultroneo. Infatti la questione relativa all’ammissibilità della stipula in Italia dell’atto istitutivo del trust che presenti un qualche profilo di internazionalità (ad esempio, perché istituito da un soggetto di nazionalità non italiana non residente in Italia o perché sia nominato un trustee di nazionalità non italiana né residente in Italia) è del tutto assorbito da quanto sopra detto. Il principale argomento “negazionista”⁸¹ (rimasto isolato in una letteratura e in una giurisprudenza del tutto minoritarie) è, senz’altro, quello secondo cui la Convenzione dell’Aja sarebbe (solo) uno strumento normativo di diritto internazionale privato, la cui applicazione sarebbe preordinata alla risoluzione di un eventuale conflitto tra le leggi vigenti in singoli Paesi nell’ambito di fattispecie che presentino elementi di internazionalità⁸².

Al predetto argomento, tuttavia, è stato facile obiettare (da parte della letteratura dominante, con opinione cui ha, poi, aderito, oltre che la prassi amministrativa⁸³, anche la massima parte della giurisprudenza) che, in realtà, la Convenzione dell’Aja contiene anche una pluralità di norme che si atteggiavano quali norme di diritto materiale uniforme (vale a dire che si tratta di norme le quali costituiscono la legislazione italiana in tema di trust, fino a che il nostro ordinamento non elabori regole diverse): si pensi, ad esempio, all’art. 11, Convenzione dell’Aja, secondo cui «i beni del trust

<http://elibrary.fondazione-notariato.it/indice.asp?pub=5&mn=3>; MURITANO-BARTOLI, Note sul trust interno, in *Notariato*, 2009, 1, 40; PALAZZO, Autonomia privata e trust protettivi, in *Trust*, 2003, 2, 195; PANZANI, Il trust nell’esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori, in *Giur. Mer.*, 2010, 12, 2934; PICCOLI, Il trust: questo (sempre meno) sconosciuto, in *Notariato*, 1996, 4, 391; ROVELLI, Libertà di scelta della legge regolatrice, in *Trust*, 2001, 4, 505; SANTORO, Il trust in Italia, Milano, 2009, 49; SICLARI, Il trust interno tra vecchie questioni e nuove prospettive: il trust statico, in *Vita Not.*, 2002, 727.

⁸¹ Cfr. SCHLESINGER, Una “novella” per il trust, in *Notariato*, 2001, 337, secondo il quale la ratifica, da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aja «ha consentito la prospettazione della singolare tesi secondo cui se ne potrebbe perfino già dedurre la attuale ammissibilità della costituzione di un trust “interno”, direttamente assoggettabile all’ordinamento italiano (sebbene questo ancora non conosca in alcun modo la figura del trust!). Ma mi pare evidente che si tratta di una conclusione inaccettabile. Per un verso, in quanto la stessa Convenzione espressamente precisa, in modo inequivoco, che «il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente» (art. 6, comma 1), ma che «tale scelta non avrà valore» qualora cada su una legge che «non preveda l’istituzione del trust» (art. 6, comma 2); per altro verso, in quanto è ben noto che le convenzioni di diritto internazionale privato mirano a risolvere potenziali conflitti di legge, non ad introdurre nell’ordinamento interno dei singoli Paesi aderenti norme di diritto uniforme. Non è dunque ammissibile, a mio sommesso avviso (peraltro in conformità all’opinione tuttora nettamente prevalente in dottrina), che si possa oggi procedere alla costituzione di un trust da assoggettare al diritto italiano».

⁸² Cfr., in argomento, BROGGINI, Il Trust nel diritto internazionale privato italiano, in *Jus*, 1997, 1, 11; CASTRONOVO, Il Trust e “sostiene Lupoi M.”, in *Eur. Dir. Priv.*, 1998, 2, 441; GAMBARO, Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento. Note introduttive, II, Il Trust in Italia, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1993, 6, 1214; GAZZONI, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione), in *Riv. Not.*, 2001, 1, 11; GIARDINA, La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, Note introduttive, I, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1993, 6, 1211; LENZI, Operatività del trust in Italia, in *Riv. Not.*, 1995, 6, 1379; PONZANELLI, Le annotazioni del comparatista, Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, Note introduttive, III, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1993, 6, 1223; SCHLESINGER, Una “novella” per il Trust, in *Notariato*, 2001, 4, 337.

⁸³ Cfr. ad esempio, la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, ove si osserva che «il trust non ha una disciplina civilistica interna ma trova tuttavia legittimazione a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992. La Convenzione si pone l’obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna».

[sono] separati dal patrimonio personale del trustee» (comma 1, secondo periodo)⁸⁴, «i creditori personali del trustee non [possono] sequestrare i beni del trust» (comma 2, lett. a)⁸⁵, «i beni del trust non [fanno] parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee» (comma 2, lett. c)(13); e all'art. 12, secondo cui il «[i]l trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, [ha] facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust»⁸⁶.

La più volte richiamata Convenzione dell'Aja, contiene oltre che norme di diritto internazionale privato norme di diritto materiale uniforme sicché la sua ratifica da parte dell'Italia ha comportato che i suoi precetti hanno assunto il carattere di normativa italiana interna a proposito di trust. Conseguenza logica e diretta è la astratta qualificazione della liceità necessità di tutela dell'istituzione in Italia di un trust, privo di elementi di internazionalità (se non la legge straniera applicabile al trust), disciplinato ai sensi della Convenzione dell'Aja (e, quindi, di un trust regolato – ai sensi della Convenzione stessa – da una legge diversa dalla legge italiana, vuoi perché prescelta dal disponente nell'atto istitutivo del trust, vuoi perché individuata ai sensi delle norme suppletive dettate, sul punto della legge applicabile, dalla Convenzione dell'Aja)⁸⁷.

Se si osserva, ad esempio, un contratto di compravendita di beni mobili esistenti in Italia, stipulato in Italia da contraenti di nazionalità italiana, si argomenta che esso è naturalmente regolato (per mancanza di elementi di internazionalità) dalla legge italiana: se, ad esempio, una S.p.a. italiana vende merci esistenti in Italia a una S.r.l. italiana, è logico corollario che, la non previsione contrattuale della legge applicabile al contratto, questa sia *sine dubio* quella italiana con certa esclusione di applicabilità di una legge straniera e, ancor prima, delle norme di diritto internazionale privato

⁸⁴ In inglese: «the trust property constitutes a separate fund». In francese: «les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee».

⁸⁵ In inglese: «personal creditors of the trustee shall have no recourse against the trust assets». In francese: «les créanciers personnels du trustee ne puissent pas saisir les biens du trust».

⁸⁶ In inglese: «Where the trustee desires to register assets, movable or immovable, or documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the State where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed». In francese: «Le trustee qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'Etat où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi».

⁸⁷ Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 263. In giurisprudenza, cfr. Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in Notariato, 2002, 4, 383, con nota di LUPOI, I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust autodichiarato, secondo cui «il trust che presenti quale unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento l'applicazione della legislazione inglese deve ritenersi valido in forza della Convenzione de L'Aja del 1985»; Trib. Bologna, 1 ottobre 2003 (su questa decisione cfr. BUSANI, Ai trust passaporto di legittimità, in Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2003), in Corr. Giur., 2004, 1, 65, con nota di MARICONDA, Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità; in Vita Not., 2003, 1297; in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2004, 294; in Foro It., 2004, 1, 1295, con nota di DI CIOMMO, Ammissibilità del "trust" interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo; in Gius, 2004, 3, 414, secondo cui «il trust può essere riconosciuto anche nei casi in cui lo stesso sia regolato unicamente da un legge straniera che rappresenta il solo elemento estraneo, necessario e sufficiente, per applicare la disciplina convenzionale e le norme di conflitto in essa contenute»; Trib. Cavalese, 20 luglio 2004, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2004, 1406, secondo cui «in forza della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai "trusts" e sul loro riconoscimento, la quale non indica quale presupposto per la sua applicazione la presenza di elementi di estraneità ulteriori rispetto alla scelta della legge straniera, è possibile, e lecito il riconoscimento in Italia di un trust interno regolato da una legge straniera per scelta del disponente, libera e legittima ai sensi dell'art. 6 della Convenzione»; Trib. Milano, 17 luglio 2009, in Trust, 2009, 6, 628; e in Dir. Fall., 2009, 6, 2, 498, con nota di DI MAIO, Il trust e la disciplina fallimentare: eccessi di consenso, secondo cui «in virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano non solo i trust internazionali - che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) - ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persona del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust».

Nulla, peraltro, impedisce⁸⁸ (anche se è, in pratica, abbastanza irrealistico) che le parti contraenti del predetto contratto di compravendita di merci (entrambe, in ipotesi, di identica nazionalità italiana) si accordino nel senso che il loro contratto (in ipotesi: sorto in Italia con oggetto merci o beni quivi posizionati) sia disciplinato da una legge straniera, qualunque sia il foro competente a decidere di eventuali controversie scaturenti da quel contratto. Tanto emerge dall'art. 3, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 593/2008 "Roma I" sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali⁸⁹ (esso reca la normativa di diritto internazionale privato in tema di obbligazioni contrattuali applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea) il quale (dopo aver sancito, al paragrafo 1, che «il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti») afferma che «[q]ualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta [della legge applicabile], in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente», con il che ovviamente si esplicita:

- *in primis*, con la legittima scelta di una legge "esterna" al luogo in cui è insorta la fattispecie considerata;
- successivamente, come tale scelta non possa comunque pregiudicare (appunto quando «tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati [...] in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta») l'applicazione delle norme interne di "ordine pubblico" e la vincolatività delle norme interne di "applicazione necessaria" (ad es. antitrust) vigenti nel Paese in cui detti "elementi pertinenti alla situazione" sono ubicati.

Un'ulteriore argomentazione che consente di affermare la legittimità dell'istituzione di un trust interno deriva dal rilievo che la legislazione italiana (pur senza dedicare al trust una organica disciplina civilistica) ha più volte preso in considerazione il trust disciplinandone le sue tipiche caratteristiche.

Il primo riconoscimento del trust da parte del legislatore italiano è stato contenuto nell'art. 1, comma 74, legge 27 dicembre 2006, n. 296⁹⁰, che ha modificato l'art. 73, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917 (recante il testo unico delle imposte sui redditi) al fine di inserire «i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali» tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società⁹¹: è del tutto plausibile derivare dall'introduzione di

⁸⁸ Cfr. BONOMI, La legge applicabile al contratto internazionale, in Patroni Griffi (a cura di), Manuale di diritto commerciale internazionale, Milano, 2012, 112, per il quale «è permesso ai contraenti di scegliere qualsiasi ordinamento giuridico nazionale, anche se privo di qualsiasi legame con la relazione contrattuale».

⁸⁹ Reperibile all'indirizzo web: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj>.

⁹⁰ Intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

⁹¹ Ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917, «[s]ono soggetti all'imposta sul reddito delle società: [...] b) [...] i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) [...] i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale [...]; d) [...] i trust [...] non residenti nel territorio dello Stato. 2. [...] Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si [...] considerano [...] residenti nel territorio dello Stato i

questa norma l'argomentazione che il legislatore italiano, così disponendo, avrebbe dipanato ogni dubbio circa la legittimità del trust interno⁹².

Un ulteriore⁹³ (e assai significativo) riconoscimento normativo del trust interno si è poi avuto con la legge 22 giugno 2016, n. 112⁹⁴, la quale, al fine di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità» (art. 1, comma 1, legge 112/2016), «prive di sostegno familiare» oppure «in vista del venir meno del sostegno familiare» (art. 1, comma 2, legge 112/2016), ha delineato e incentivato una fattispecie con le seguenti caratteristiche (art. 6, legge 112/2016)⁹⁵:

1) vengano istituiti, con «atto pubblico»:

- un trust; oppure:

- un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter, c.c.; oppure, infine:

- un «fondo speciale⁹⁶, composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto di affidamento fiduciario»;

(queste tre “soluzioni” sono, nel seguito, per brevità, riassuntivamente individuate con l'espressione cumulativa “strumentazione”);

2) la “strumentazione” sia istituita «in favore di persone con disabilità grave»⁹⁷ le quali devono essere «gli esclusivi beneficiari» della “strumentazione” stessa;

trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. [...].»

⁹² Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 261; MONEGAT, Trust “interni” e trust di diritto “interno”, in Monegat-Lepore-Valas (a cura di), Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, Torino, 2010, 39.

⁹³ A parte il caso per il trust concepito come garanzia per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici: cfr. BUSANI, Pannelli solari, arriva il trust per il recupero, in *Il Sole 24 Ore*, 28 febbraio 2013.

⁹⁴ Intitolata “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

⁹⁵ Cfr. GALLIO, La legge “dopo di noi” codifica il trust e uno strumento alternativo: l'affidamento fiduciario, in *Il fisco*, 2016, 29, 2836; MAZZOLENI, Il trust “dopo di noi” per il sostegno ai disabili, in *Enti non profit*, 2012, 6, 16; TOMASSINI-LONGO, Condizioni civilistiche e agevolazioni tributarie della legge sul “dopo di noi”: aspetti problematici, in *Corr. Trib.*, 2016, 37, 2838; TOMASSINI-LONGO, Gli istituti giuridici (vecchi e nuovi) della legge sul “dopo di noi” e la loro rilevanza sistematica, in *Corr. Trib.*, 2016, 36, 2789.

⁹⁶ Il “fondo speciale” può essere istituito, con contratto di affidamento fiduciario, anche:

a) presso «enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore [...] che operano prevalentemente [...] in favore di persone con disabilità grave»; oppure:

b) presso «enti del Terzo settore [...] che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di persone con disabilità grave».

⁹⁷ Si tratta della disabilità grave «come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge» (art. 6, comma 1, legge 112/2016).

Nella Risposta a interpello n. 513 dell'11 dicembre 2019, si afferma che «l'atto di dotazione contestuale alla costituzione [di un] trust non possa usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 112 del 2016, qualora al beneficiario non sia ancora stato riconosciuto uno stato di disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge»; e che, tuttavia, «[o]ttenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave di cui alla legge n. 104 del 1992, e ove la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del trust, il contribuente [...] potrà chiedere il rimborso dell'importo pari alla differenza tra l'imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del trust e l'imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del trust di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, della legge n. 112 del 2016».

3) la “strumentazione” persegue «come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali» la “strumentazione” è istituita e tale finalità sia «espressamente indicata nell’atto istitutivo» della “strumentazione”;

4) nell’atto istitutivo della “strumentazione”:

4.1. siano identificati «in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli»;

4.2. siano descritti «la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali» la “strumentazione” è istituita;

4.3. siano indicate «le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione» di dette persone con disabilità grave;

4.4. siano individuati «gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti»;

4.5. siano indicati «gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore»;

4.6. sia individuato (e sia «individuabile per tutta la durata» della “strumentazione”) «il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte [...] a carico del trustee o del fiduciario o del gestore»;

4.7. sia stabilito «il termine finale della durata» della “strumentazione” «nella data della morte della persona con disabilità grave»;

4.8. sia stabilita «la destinazione del patrimonio residuo» una volta cessata la vigenza della “strumentazione”

5) i beni vincolati nella “strumentazione” «siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione».

Con riguardo alla legge 112/2016, il punto che qui maggiormente interessa consiste non solo nel rilevare che il trust è espressamente compreso quale possibile “strumentazione” da perfezionare al fine di perseguire le finalità cui questa legislazione è preordinata, ma anche nel valutare che, il legislatore ha inteso riferirsi, in particolare al trust “interno”, con ciò dando, quindi, per scontata l’ammissibilità di questa fattispecie nel nostro ordinamento.

Capitolo VI

Le principali pronunce della giurisprudenza in tema di Trust

Per concludere l'approfondimento sulla tematica del trust si riportano in seguito talune pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito aventi ad oggetto l'istituto esaminato con indicazione, per ciascuna di esse, di una breve massima del principio sancito.

Cass. civ. Sez. II Ord., 17-02-2023, n. 5073

In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale – nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" – la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" – in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 – bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).

Ove alla morte del disponente il trust abbia avuto completa esecuzione, il legittimato passivo dell'eventuale azione di riduzione sarà il beneficiario finale, mentre in ipotesi di trust ancora "in esecuzione" l'azione andrà rivolta nei confronti del trustee. Il beneficiario è del pari legittimato in caso di trust non ancora completamente eseguito, ma sia certa la sua individuazione, perché in ipotesi già operata dal disponente, essendo in tal caso solo differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario stesso. In tal caso il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario, senza quindi dover attendere l'attivazione del trustee, la cui partecipazione al giudizio di riduzione sarebbe giustificata al fine di renderne al medesimo opponibile l'esito. Resta invece ferma la legittimazione del trustee, oltre che nei cd. trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari, nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione, dovendosi contemperare la certezza dell'esistenza di una liberalità lesiva, con l'incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario che intenda perseguire il proprio diritto alla quota di riserva.

Cass. civ. Sez. II Ord., 02 febbraio 2023, n. 3190

Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto

titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust".

Cass. civ. Sez. V, Ord., 14 marzo 2022, n. 8147, 8148 e 8149 e Cass civ. Ord. 22 marzo 2022, n. 9173

Il trustee acquista la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito. Il trasferimento dei beni al trustee avviene, pertanto, in via strumentale e temporanea e non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell'imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest'ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust.

L'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e, pertanto, non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo. Né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento.

Cassazione civile, Sez. V, sentenza 30 marzo 2021, n. 8719

La "retrocessione" dei beni (non più) segregati, è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del "vincolo di destinazione" diretto a realizzare l'arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto "neutro", che, come tale, non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica. Non è quindi sostenibile l'applicazione delle imposte (ipotecaria e catastale in misura proporzionale), perché le imposte proporzionali presuppongono un effettivo arricchimento dell'avente causa in omaggio al principio di rango costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost. La retrocessione del patrimonio in trust appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 25 febbraio 2015, n. 3886

L'atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con conseguente assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e responsabilità d'imposta del notaio rogante.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 24 febbraio 2015, n. 3737

Il negozio istitutivo del trust è valido ed efficace con la fissazione del vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi dei trustee, all'attuazione di esso, programmaticamente preordinati, perché in tal fissazione il regolamento trova la propria ragion d'essere, ossia la propria causa. Su tali presupposti il legislatore ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione; l'imposta è cioè istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli che non designano negozi ma l'effetto giuridico anzidetto. L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 24 febbraio 2015, n. 3735

L'atto con il quale il disponente vincola beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli a norma dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006.

Cass. civ. Sez. I, 09 maggio 2014, n. 10105

Il trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza non è riconoscibile nell'ordinamento italiano, onde il negozio non ha l'effetto di segregazione desiderato. L'inefficacia non è esclusa né dal fine dichiarato di provvedere alla liquidazione armonica della società nell'esclusivo interesse del ceto creditorio, né dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda la consegna dei beni al curatore.

Tribunale di Reggio Emilia Decreto 18 dicembre 2013 – 27 gennaio 2014

Anche ipotizzando l'ammissibilità di un "negozio destinatorio puro", gli interessi meritevoli di tutela devono essere esplicitati nell'atto pubblico di costituzione del vincolo, senza possibilità di ricercare la causa destinationis in altre fonti. L'interesse meritevole di tutela, poi, deve riferirsi al costituente dato che la limitazione della responsabilità patrimoniale ha effetti nel suo patrimonio e rispetto ai suoi creditori.

L'art. 2645 ter cod. civ. non ha coniato una nuova tipologia negoziale, l'"atto di destinazione"; la disposizione è collocata tra le norme sulla pubblicità e, inoltre, mancano gli elementi per individuare la struttura di un simile negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effetti. Il vincolo di destinazione non può essere "autonomo", bensì deve necessariamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale (tipica o atipica).

Tribunale di Bari 23 maggio 2014 – Vincolo di destinazione – art. 2645 ter

Il vincolo di cui all'art. 2645 ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma

può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa. In ogni caso, anche ipotizzando l'ammissibilità di un negozio destinatorio puro, gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il vincolo devono essere esplicitati nell'atto di costituzione, devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo.

Tribunale Cremona 08 ottobre 2013

Il trust liquidatorio costituito quando l'impresa si trovi in stato di dissesto non è ab origine nullo o inefficace ai sensi dell'articolo 13 della convenzione dell'Aja per contrasto con le norme di diritto pubblico che prevedono la liquidazione concorsuale; in detta ipotesi, infatti, la disciplina applicabile sarà quella prevista dall'atto istitutivo del trust o, in mancanza, dalla legge regolatrice prescelta, per il caso di impossibilità del trust di raggiungimento dello scopo.

Tribunale di Reggio Emilia 2 maggio 2012

Il trasferimento al trustee dell'intero patrimonio societario attivo e passivo della società disponente deve, per la validità del trasferimento, portare alla individuazione concreta della consistenza del patrimonio ceduto. Questo requisito non è soddisfatto ove, anziché allegare un inventario dei cespiti aziendali ed un estratto dei libri contabili riportanti debiti e crediti, vi sia uno specchio del bilancio che indichi voci prive di significato. Infatti, questa indeterminatezza sull'effettivo trasferimento anche delle posizioni creditorie, nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi, impedisce al giudice di assegnare il credito oggetto di pignoramento al creditore procedente.

Tribunale di Reggio Emilia 26 aprile 2012

Nell'ambito dell'azione promossa per la revocatoria dell'atto di dotazione di un trust è necessaria la chiamata in causa dei beneficiari c.d. "contingent". Tali beneficiari sono, infatti, titolari di una aspettativa sui beni in trust, e – tale situazione – porta a qualificarli come litisconsorti necessari. Ciò comporta che devono necessariamente essere chiamati in giudizio attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Tribunale di Reggio Emilia 11 aprile 2012

Il mandato fiduciario ai sensi della Legge 23/11/1939 n. 1966 è "trasparente", nel senso che la titolarità dei beni fiduciariamente intestati al mandatario appartiene, in realtà, al mandante/fiduciante; conseguentemente, i beni intestati alla società fiduciaria possono essere aggrediti dal creditore del fiduciante, necessariamente attraverso le forme dell'espropriazione presso terzi, poiché il terzo è titolare di una situazione soggettiva idonea a limitare la libera disponibilità dei cespiti da parte del debitore.

Tribunale di Milano 12 marzo 2012

Il conferimento di tutti i beni sociali in un trust con funzioni liquidatorie non è idoneo a consentire l'immediata cancellazione della società dal registro delle imprese: il bilancio finale di liquidazione, in questo caso, si risolverebbe infatti in un documento contabile senza alcuna indicazione circa l'esito

delle attività liquidatorie e privo di qualsiasi specificazione dell'ammontare dei residui attivi distribuiti ai soci.

Trib. Urbino, 11 novembre 2011

E' valida la costituzione di un trust interno ed è lecito lo scopo pratico perseguito dallo stesso e dai correlati atti di dotazione supportati da causa esterna al pari degli atti di conferimento delle società e degli atti di dotazione delle fondazioni.

Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2011

E' valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela, anche quando è autodichiarato (la figura del "disponente" e quella del "trustee" coincidono). In particolare, è valido il trust interno diretto a "favorire la liquidazione armonica della società, prevenendo azioni giudiziarie e procedure concorsuali", in cui il disponente, al fine di raggiungere tale finalità, ha segregato i propri beni personali nominandosi trustee nell'interesse dei creditori della società. Inoltre, i beni in trust sono univocamente vincolati allo scopo del trust e, pur appartenendo al trustee, entro certi limiti sono impignorabili.

Trib. Mantova, 18 aprile 2011

Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985. Un trust attuato in tale situazione costituisce un atto privatistico che mira a sottrarre agli organi della procedura concorsuale la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri. Se così non fosse a qualunque imprenditore insolvente che intende evitare il fallimento potrebbe essere consentito lo spossessamento di tutti i propri beni mediante conferimento in trust rendendoli non aggredibili dai creditori. In questo caso, la causa in concreto perseguita dal disponente si pone in contrasto con le norme di cui agli articoli 13 e 15, lettera e) della citata convenzione e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust o comunque la nullità dell'effetto segregativo che ne scaturisce. Lo scopo di protezione dichiarato dal trust costituisce pertanto non un mezzo di tutela del patrimonio nell'interesse dei creditori bensì un abusivo utilizzo del trust finalizzato a sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana e comunque un atto negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto mirante a realizzare effetti (la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente ai creditori) ripugnanti per l'ordinamento giuridico italiano.

Il trust cd. liquidatorio istituito quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza può armonizzarsi con l'articolo 15 della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, esclusivamente alla condizione che contenga clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza e che prevedano la restituzione agli organi della procedura concorsuale dei beni conferiti in trust. In difetto di tale previsione, l'atto istitutivo del trust deve ritenersi affetto da nullità in quanto diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale.

Trib. Reggio Emilia, 14 marzo 2011

Non appare meritevole di tutela il trust costituito dal liquidatore mediante conferimento dell'intero patrimonio societario attivo e passivo con lo scopo dichiarato di agevolare "l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali" ed altresì di provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della par condicio qualora, dall'analisi complessiva dell'atto istitutivo, si possa affermare che il trust in esame non fornisca alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di trustee; ulteriori elementi che inducono a dubitare della meritevolezza di tale tipo di trust possono essere indicati nel fatto che lo stesso sia stato costituito subito dopo l'inizio della messa in liquidazione della società ed induca a ritenere fondato il timore che la sua istituzione sia in realtà finalizzata ad ostacolare le pretese creditorie nei confronti delle società nonché a dilazionare eventuali istanze di fallimento allo scopo di far decorrere il termine annuale cui all'articolo 10, legge fallimentare – R.D. n. 267/1942.

Cass. pen., 30 marzo 2011, n. 13276

Il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale "proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio.

Tribunale di Milano, sentenza 29 ottobre 2010

Il trust liquidatorio, nel quale l'impresa disponente, in stato di insolvenza, ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, deve essere dichiarato nullo, ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364. In base all'art. 15, infatti, la separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione dei beni, propri del trust, non possono sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee, con la conseguenza che i beni di costoro, anche se oggetto del trust, devono essere assoggettati alla disciplina del fallimento. L'atto costitutivo del trust liquidatorio dovrà, pertanto, contenere necessariamente clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza, ed, in particolare, che prevedano la restituzione dei beni conferiti in trust al curatore.

Tribunale di Bologna 22 marzo 2010

Autorizzazione del giudice delegato per nomina di legale per la redazione di trust autodichiarato. In base all'art. 15 della convenzione dell'Aja, la legge applicabile al trust non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza; dall'applicazione

di tale disposizione, discende che il trust istituito in violazione di norme inderogabili non è di per sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del foro.

Qualora l'istituzione del trust comporti la violazione di norme inderogabili previste dalla lex fori, in base al secondo comma dell'art. 15 della convenzione dell'Aja, il giudice dovrà comunque cercare di attuarne gli scopi in modo alternativo.

Dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della convenzione dell'Aja, consegue che qualora il trust leda gli interessi dei creditori la tutela a questi accordata sarà quella riconosciuta dalla lex fori in presenza di atti lesivi dei loro diritti, tutela che in Italia si realizza mediante l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare.

Benché dal punto di vista del disponente l'atto di trasferimento dei beni in trust abbia carattere gratuito, al fine di determinare la natura gratuita od onerosa di tale atto, occorre fare riferimento al rapporto tra disponente e destinatari, con la conseguenza che avrà natura liberale l'atto con il quale il disponente assoggetta determinati beni al trust con finalità liberali nei confronti dei beneficiari, mentre avrà natura onerosa l'atto con il quale i beni siano destinati all'adempimento di una obbligazione.

Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009

Non vale ad escludere lo stato di insolvenza ex art. 5 legge fallimentare, e deve pertanto essere confermata la sentenza dichiarativa di fallimento della società disponente che, prima dell'apertura del concorso, abbia costituito un trust avente ad oggetto l'intero patrimonio societario, quando tale operazione si sia rivelata solo formalmente finalizzata a tutelare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo ad una liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni sociali rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti (nella specie, il trustee, fallito in proprio e coincidente con il legale rappresentante della società disponente pure dichiarata fallita, a due anni di distanza dall'istituzione del trust non aveva presentato alcun serio programma di liquidazione, né aveva effettuato alcun pagamento a favore dei creditori sociali, verso i quali erano mancate adeguate forme di comunicazione e di fattivo coinvolgimento).

Tribunale di Milano, 16 giugno 2009

In virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano non solo i trust internazionali – che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) – ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persona del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust. In linea di principio non può ritenersi incompatibile con la disciplina concorsuale – e quindi abusivo ex art. 13 conv. – un trust liquidatorio che persegua per conto del disponente in bonis finalità di tutela dei creditori quali beneficiari del trust. Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente, la successiva dichiarazione di fallimento di quest'ultima si configura come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è incompatibile con la dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Milano, ordinanza 17 luglio 2009

Le azioni di non riconoscibilità del trust ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1^o luglio 1985, le azioni ex artt. 43, 44 e 64 l.f., e quelle di nullità e di simulazione del trust, svolte dal fallimento della società disponente nei confronti del trustee, rientrano fra quelle soggette alla vis attractiva del concorso ai sensi dell'art. 24 l.f., trattandosi di azioni che derivano dal fallimento e che in conseguenza del fallimento subiscono una deviazione dallo schema tipico perché di fatto propongono questioni di diritto che vanno decise in base a norme o principi del concorso.

Tribunale di Milano, ordinanza 22 ottobre 2009

Può essere disposto il sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ., con conseguente nomina di un custode giudiziario, sui beni aziendali vincolati da una società in stato di insolvenza in un trust liquidatorio a favore dei creditori, dovendosi ritenere sussistenti tanto il requisito del fumus boni iuris (attesa la nullità del trust stesso in quanto istituito in situazione di insolvenza e, quindi, in definitiva, volto a sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni aziendali) sia del periculum in mora (atteso il fatto che l'amministrazione dei beni segregati è stata sottratta agli organi della procedura concorsuale e che sono stati compiuti atti dispositivi dei beni stessi in contrasto con gli scopi della procedura stessa senza che alcuna informazione sulla gestione dei beni fosse mai stata fornita al curatore fallimentare).

Deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 15, lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364, il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall. – R.D. n. 267/1942, abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali sono derogabili in via privatistica solo in forza di accordi con i creditori (che rappresentino la maggioranza qualificata dei crediti ex art. 182-bis l.f.), ma non attraverso un atto di disposizione che renda il patrimonio dell'impresa del tutto insensibile alle esigenze dell'esecuzione concorsuale e del suo controllo da parte dei creditori.

Tribunale di Torino, ordinanza 5 maggio 2009

Il creditore che abbia esperito vittoriosamente l'azione revocatoria dell'atto di conferimento di beni in trust da parte del proprio debitore, e nei cui confronti detto atto sia stato dichiarato inefficace dal giudice, può legittimamente sottoporre a pignoramento i beni che siano nella titolarità del trustee facendo ricorso alle forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario, atteso il venir meno del vincolo segregativo nascente dall'atto istitutivo del trust.

Tribunale di Cassino, 8 gennaio 2009

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione de L'Aja è possibile negare il riconoscimento di un trust "interno" nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare. In tal caso, il giudice dovrà valutare se l'atto istitutivo del trust sia o meno portatore di interessi meritevoli di tutela senza limitarsi alla semplice definizione dello scopo, ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust.

Posto che la mancata previsione di un corrispettivo è indice di gratuità dell'atto di trasferimento di beni in trust può essere accolta l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. di tale atto ove risulti provata, anche per presunzioni, la consapevolezza in capo al debitore disponente del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore.

Tribunale di Reggio Emilia, ord. 14 maggio 2007

Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja 10 luglio 1985 è possibile (al giudice) negare il riconoscimento di un "trust interno" nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento, tale per cui il riconoscimento appaia ripugnante all'ordinamento. Si deve dunque valutare se l'atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust. In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del trust. Il trust è, rispetto al nostro ordinamento, uno strumento residuale, al quale ricorrere quando gli ordinari strumenti civilistici non consentono di conseguire il medesimo obiettivo, che, però deve rappresentare interessi meritevoli di tutela e non ripugnanti per il sistema.

Conclusioni

L'elaborato che precede è stato sviluppato con l'intento di porre in essere le caratteristiche e l'importanza che riveste il *negozio giuridico* nel nostro Ordinamento Giuridico la sua continua evoluzione nonché il costituire idonea base per i c.d. negozi atipici o per quelli mutuati da altri ordinamenti con particolare riferimento al trust concludendo proprio con il richiamo a decisione giurisprudenziali importanti corredate da rituali massime.

Lo studio consta di una prima parte meramente descrittiva dell'istituto del negozio giuridico, dei suoi elementi costitutivi, necessari e accidentali delle sue tipologie poste in essere dalla dottrina sulla base dei soggetti e dell'oggetto da regolamentare con il determinato negozio e di una seconda parte dedicata la *trust*.

Del detto istituto, mutuato dal diritto anglosassone, si è tentato di analizzare, opportunamente compendiandole, dopo la descrizione delle sue origini, storiche, sociali e giuridiche, le problematiche sorte, negli ordinamenti giuridici, in conseguenza della sua adozione in epoca successiva alla Convenzione dell'Aja del 1985 che ha visto l'Italia quale prima firmataria.

Il risultato ottenuto, quindi, senza alcuna pretesa integrativa o risolutiva delle questioni legate all'istituto del trust può essere considerato un modesto compendio del suo sviluppo e del suo progressivo introdursi nei vari ordinamenti giuridici che sempre più si associano alla richiamata Convenzione de l'Aja.

Completano il quadro, a proposito della presenza del trust nell'ordinamento giuridico italiano, oltre alla menzione di talune decisioni delle Corti di legittimità con relative massime sull'argomento, una precisa elencazione bibliografica delle opere sul tema.

Bibliografia

- <https://all-in-giuridica.seac.it/document/327/4945609/0/> ;
- <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2007/375/20200505/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2007-375-20200505-it-pdf-a.pdf>;
- <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/condominio-e-trust-le-spese-legittimo-decreto-ingiuntivo-trustee-AEFIRogC>;
- <https://renatodisa.com/morte-del-disponente-il-trust-ed-eventuale-azione-di-riduzione/>;
- <https://web.unica.it/unica/protected/268593/0/def/ref/MAT268588/>;
- <https://www.altalex.com/documents/2021/06/14/cessazione-del-trust-tassa-fissa-per-la-retrocessione-dei-bene-ai-disponenti>;
- <https://www.altalex.com/documents/2022/05/02/trust-trustee-non-gode-facolta-vantaggi-tipici-proprietario/>;
- <https://www.altalex.com/documents/news/2015/03/23/trust-si-all-imposta-sulle-succezioni-e-donazioni-con-l-aliquota-dell-8>;
- <https://www.avvocatidifamiglia.net/la-convenzione-de-laja-relativa-alla-legge-applicabile-ai-tr>;
- <https://www.cafassoefigli.com/2023/05/19/trust-come-donazione-indiretta-tutela-legittimari-con-azione-di-riduzione/>;
- <https://www.dikeconsulting.eu/quote-societarie-con-intestazione-fiduciaria-e-pignoramento-presso-terzi/>;
- <https://www.diritto.it/appunti-sul-negozi-compleso/>;
- <https://www.diritto bancario.it/art/agenzia-delle-entrate-e-la-risoluzione-consensuale-del-trust/>;
- <https://www.diritto bancario.it/art/il-trust-liquidatorio-non-puo-sottrarre-il-patrimonio-del-debitore-dal-fallimento/>;
- <https://www.diritto bancario.it/art/trust-la-retrocessione-dei-beni-ai-disponenti-e-soggetta-all-imposizione-fissa/>;
- <https://www.dirittoeconomia.net/diritto/fattoatto/negoziogiuridico/negoziogiuridico.htm> ;
- <https://www.dirittoegiustizia.it/doc/10283669> ;
- <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14648-il-trust-breve-panoramica-su-istituto-tassazione-e-bonus-edilizi.html>;
- <https://www.gazzettanotarile.com/news-e-sentenze/corte-di-cassazione/cass-civ-sez-v-sentenza-30-marzo-2021-n-8719/>;
- <https://www.giuristaefficace.com/sentenze/azione-di-riduzione-la-tutela-del-legittimario-leso-dal-trust/>;
- <https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28975>;
- <https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/7199>;
- <https://www.jusforyou.it/giurisprudenza/diritto-civili/il-trust-discrezionale-e-la-tutela-dei-legittimari-tra-nullita-esclusa-e-azione-di-riduzione-con-legittimazione-passiva-variabile-a-seconda-della-fase-di-esecuzione/> ;

- https://www.notaio-busani.it/doc_974838b8-a108-42bf-bc53-3755cbf6db11.axd ;
 - <https://www.paolonesta.it/informazioni-di-contenuto-legale/2012-il-negozio-giuridico-concetto-elementi-e-classificazione.html> ;
 - <https://www.primafiduciaria.it/gli-effetti-del-trust-la-segregazione-patrimoniale/> ;
 - <https://www.riskcompliance.it/news/il-trust-come-una-teca-trasparente-vedere-tutto-ma-non-toccare-niente/>;
 - <https://www.studioantonello.com/la-riforma-dello-sport-le-novita-operative-dall1-7-2023/>;
 - <https://www.studiodicarlo.org/trust-legge-applicabile-e-riconoscimento/>;
 - <https://www.tedioli.com/giurisprudenza-sul-trust/>;
 - <https://www.trustpatrimoniale.it/il-trust/>;
 - <https://www.ugdcecbari.it/download/8768.pdf/>;
-
- Alcaro, Programma e attività nell'affidamento fiduciario e nel trust, in Trust, 2021, 1, 5;
 - App. Milano, 6 febbraio 1998, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 1998, 582;
 - Barbero Domenico, Enciclopedia Treccani, Negozio giuridico;
 - Bartoli, Il trust, Milano, 2001, 517;
 - Bernasconi, Obblighi del trustee in diritto svizzero: novità legali e giurisprudenziali, in Trust, 2020, 6, 624;
 - Bonomi, La legge applicabile al contratto internazionale, in Patroni Griffi (a cura di), Manuale di diritto commerciale internazionale, Milano, 2012, 112;
 - Brogini, Il Trust nel diritto internazionale privato italiano, in Jus, 1997, 1, 11;
 - Busani Angelo, Il trust trova la regola-base, in Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2005;
 - Busani Angelo, Il Trust, Wolters Kluwers, II ed., 2022;
 - Busani Angelo, Il Trust, Wolters Kluwers, II ed., 2022;
 - Busani Angelo, L'Italia affoga in un mare di progetti, in Il Sole 24 Ore, 29 marzo 1999;
 - Busani Angelo, Trust in versione flessibile, in Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2010;
 - Busani Angelo, Un meccanismo multi-uso per i patrimoni, in Il Sole 24 Ore, 10 novembre 1998;
 - Busani, San Marino lancia la sfida sui contratti «fiduciari», in Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2010. La legge n. 42/2010 è stata modificata dalla legge 5 agosto 2019, n. 123, intitolata “Modifiche alla normativa in tema di trust” nonché dall’art. 14, legge 22 dicembre 2021 n. 207, recante il bilancio di previsione per l’anno 2022.
 - Capaldo, Atto pubblico di “trust”, in Notariato, 1997, 2, 176;
 - Carbone, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell’Aja del 1985, in Riv. Dir. Int. Pubbl. Priv., 1999, 4, 773;
 - Carbone, Trust interno e legge straniera, in Trust, 2003, 3, 333;
 - Cass., 1° aprile 2003, n. 4886, in Corr. Giur., 2003, 8, 1041, con nota di Mariconda, Una decisione della Cassazione “a critica libera” sulla rilevanza della intestazione fiduciaria di immobili;
 - Cass., 1° aprile 2003, n. 4886, in Corr. Giur., 2003, 8, 1041, con nota di Mariconda, Una decisione della Cassazione “a critica libera” sulla rilevanza della intestazione fiduciaria di immobili;
 - Cass., 10 maggio 2010, n. 11314, in Società, 2010, 8, 1023; Cass., 29 febbraio 2012, n. 3134, in Trust, 2012, 6, 633; e in Notariato, 2012, 4, 366.

- Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031, in *Corr. Giur.*, 1998, 3, 301, con nota di Di Majo; Fiducia trasparente e intestazione fiduciaria; in *Foro It.*, 1997, I, 851, con nota di Cristomo; Separazione e individuazione del patrimonio dei fiducianti nelle azioni reipersecutorie contro la società fiduciaria; in *Contratti*, 1998, 23, con nota di Carnevali; Beni amministrati da società fiduciarie e separazione dei patrimoni; in *Notariato*, 1998, 4, 307, con nota di Grondona, Intestazione fiduciaria e deposito; in *Fall.*, 1998, 391, con nota di Galanti; Dissesto dell'intermediario e separazione patrimoniale: restituzione degli strumenti finanziari privi di individuazione;
- Cass., 2 aprile 2009, n. 8024, in *Trust*, 2011, 4, 401; Cass., 10 maggio 2010, n. 11314, in *Contratti*, 2010, 11, 989, con nota di Faltoni, L'intestazione fiduciaria di quote di società di persone;
- Cass., 21 maggio 1999, n. 4943, in *Società*, 1999, 11, 1330, con nota di Rordorf, Separazione patrimoniale ed azione di responsabilità nelle società fiduciarie;
- Cass., 22 marzo 2022, n. 9173, in *One Legale*, Wolters Kluwer;
- Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, in *Corr. Giur.*, 1998, 1, 68, con nota di Gioia, Titolarità delle azioni tra fiducia germanistica e comunione legale;
- Cass., 29 febbraio 2012, n. 3134, in *Trusts*, 2012, 6, 633; e in *Notariato*, 2012, 4, 366.
- Castronovo, Il Trust e “sostiene Lupoi M.”, in *Eur. Dir. Priv.*, 1998, 2, 441;
- Circolare n. 28/E del 27 marzo 2008;
- Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 86/2003/T del 6 maggio 2004, Negozio fiduciario e imposte indirette, in *CNN Notizie* del 17 maggio 2004;
- *Corr. Giur.*, 2004, 1, 57, con nota di Mariconda;
- De Nova, Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, in *Trust*, 2000, 2, 169;
- Di Bona, La disciplina del trust nel “modello” sammarinese a confronto con l'ordinamento italiano: le avanguardie della tradizione, in *Trust*, 2021, 2, 130;
- Di Ciommo Ammissibilità del “trust” interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo; in *Gius*, 2004, 3, 414,;
- Di Ciommo, Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno, in *Trust*, 2003, 2, 178;
- Galgano Francesco, il Negozio Giuridico, Giuffrè 2002 pagine XXI-686;
- Gallarati, La galassia del trust in common law. Una questione di (ottimale) path dependence, in *Riv. Dir. Civ.*, 2008, I, 173;
- Gallio, La legge “dopo di noi” codifica il trust e uno strumento alternativo: l'affidamento fiduciario, in *il fisco*, 2016, 29, 2836;
- Gambaro, Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento. Note introduttive, II, Il Trust in Italia, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1993, 6, 1214;
- Gatt, Il trust c.d. interno: una questione ancora aperta, in *Notariato*, 2011, 3, 280;
- Gazzoni, Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione), in *Riv. Not.*, 2001, 1, 11;
- Giardina, La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, Note introduttive, I, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1993, 6, 1211;
- Giuliani, Il trust “interno” e la Convenzione dell'Aja, in *Contr. Impr.*, 2003, 1, 433;
- Guida al dir., 1997, 40, 45, con nota di Busani, Destinati per legge ai bisogni della famiglia i proventi dell'attività di lavoro dei coniugi;
- High Court of Justice [Gran Bretagna], 10 marzo 2020;
- L'intestazione fiduciaria di quote di società di persone; *Trib. Cuneo*, 27 settembre 2011, in *Trust*, 2012, 2, 165;

- Lebano, Atto di costituzione di “trust”, in *Notariato*, 1995, 3, 264;
- Lenzi, Operatività del trust in Italia, in *Riv. Not.*, 1995, 6, 1379;
- Lupoi, I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust autodichiarato, in *Notariato*, 2002, 4, 383;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti d’origine e in Italia, Milano, 2016, 16;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti d’origine e in Italia, Milano, 2016, 27;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 14;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 25;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 237;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 241;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 263.
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016, 261;
- Lupoi, Istituzioni del diritto dei trust negli ordini;
- Lupoi, Legittimità dei trust “interni”, in *I Trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, 29;
- Lupoi, Si fa presto a dire “trust”, in *Trust*, 2017, 6, 585;
- Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, 545;
- Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, 546;
- Luzzatto, “Legge applicabile” e “riconoscimento” di trusts secondo la Convenzione dell’Aja, in *Trust*, 2000, 1, 7;
- Mazzoleni, Il trust “dopo di noi” per il sostegno ai disabili, in *Enti non profit*, 2012, 6, 16;
- Monegat, Trust “interni” e trust di diritto “interno”, in *Monegat-Lepore-Valas (a cura di), Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2010, 39.
- Muritano – Bartoli, Note sul trust interno, in *Notariato*, 2009, 1, 40;
- Muritano, Il c.d. trust interno prima e dopo l’art. 2645-ter c.c., in *AA. VV., Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata*, in *I Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, n. 1/2007;
- Palazzo, Autonomia privata e trust protettivi, in *Trust*, 2003, 2, 195;
- Panzani, Il trust nell’esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori, in *Giur. Mer.*, 2010, 12, 2934;
- Piccoli, Il trust: questo (sempre meno) sconosciuto, in *Notariato*, 1996, 4, 391;
- Piccoli, L’avanprogetto di convenzione sul trust nei lavori della Conferenza di diritto internazionale privato de L’Aja e i riflessi di interesse notarile, in *Riv. Not.*, 1984, 844;
- Pisillo Mazzeschi, La Convenzione de L’Aja del 1985 relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, in *Zanchi (a cura di), Il trustee nella gestione dei patrimoni*, Torino, 2009, 624;
- Ponzanelli, Le annotazioni del comparatista, Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, Note introduttive, III, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1993, 6, 1223;

- Portale-Ginevra, Intestazione a società fiduciaria di azioni non interamente liberate e responsabilità per conferimenti residui, in AA. VV., Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, 437;
- Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, in Trust, 2001, 4, 505;
- Rovelli, Sulla diretta applicabilità della Convenzione de L'Aja, in Zanchi (a cura di), Il trustee nella gestione dei patrimoni, Torino, 2009, 637.
- Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2009, 10;
- Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2009, 42 e 102;
- Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2009, 49;
- Schlesinger, Una “novella” per il trust, in Notariato, 2001, 337;
- Schlesinger, Una “novella” per il Trust, in Notariato, 2001, 4, 337.
- Siclari, Il trust interno tra vecchie questioni e nuove prospettive: il trust statico, in Vita Not., 2002, 727.
- Studium juris, 2003, 520, con nota di Thiene in Riv. Not., 2002, 1538, con nota di Dolzani;
- Tomassini-Longo Condizioni civilistiche e agevolazioni tributarie della legge sul “dopo di noi”: aspetti problematici, in Corr. Trib., 2016, 37, 2838;
- Tomassini-Longo, Gli istituti giuridici (vecchi e nuovi) della legge sul “dopo di noi” e la loro rilevanza sistematica, in Corr. Trib., 2016, 36, 2789;
- Toto-Formichella, La legge sul trust della repubblica popolare cinese, in Giust. Civ., 2004, 9, 447;
- Trib. Belluno, 25 settembre 2002, in Nuova Giur. Civ., 2003, I, 329, con nota di Thiene in Giur. Merito, 2003, 1688, con nota di Cacciatore; Riv. Dir. Trib., 2003, II, 578, con nota di Salvati;
- Trib. Bologna 28 aprile 2000, in Notariato, 2001, 1, 45, con nota di Tonelli;
- Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984, in Giur. It., 1986, I, 2, 754, con nota di Casoni, Il “trust” anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento; e in Riv. Not., 1985, 240, con nota di Comoglio, Il caso di “Trustee” straniero che agisce in Italia per la vendita di beni ereditari;
- Trib. Cavalese, 20 luglio 2004, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2004, 1406;
- Trib. Cuneo, 27 settembre 2011, in Trust, 2012, 2, 165; Cass., 29 febbraio 2012, n. 3134, in Trusts, 2012, 6, 633; e in Notariato, 2012, 4, 366.
- Trib. Genova, 24 marzo 1997, in Giur. Comm., 1998, II, 759, con nota di Moja,
- Trib. Milano, 16 febbraio 2021, n. 513, in Giur. It., 2021, 10, 2149, con nota di Cottino, Ancora su questioni in tema di società di persone e di responsabilità degli amministratori; in Trust, 2021, 6, 716;
- Trib. Milano, 17 luglio 2009, in Trust, 2009, 6, 628; e in Dir. Fall., 2009, 6, 2, 498, con nota di Di Majo;
- Trib. Milano, 17 luglio 2009, in Trust, 2009, 6, 628; e in Dir. Fall., 2009, 6, 2, 498, con nota di Di Majo;
- Trib. Milano, 27 dicembre 1996, in Società, 1997, 5, 585, con nota di Lener-Bisogni;
- Trib. Oristano, 15 marzo 1956, in One Legale, Wolters Kluwer;
- Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in Notariato, 2002, 4, 383, con nota di Lupoi in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2004, 294; in Foro It., 2004, 1, 1295, con nota di Di Ciommo;
- Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in Notariato, 2002, 4, 383, con nota di Lupoi,
- Trib. Roma, 8 luglio 1999, in Giur. It., 2001, 959, con nota di Belloni;

- Valas Igor, Mandato fiduciario, trust e negozio di affidamento fiduciario, in *Trust*, 2012, 2, 139;
- Valas, La Convenzione de l'Aja e la legge regolatrice straniera, in Monegat-Lepore-Valas (a cura di), *Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone*, Torino, 2010, 47.
- Vicari, La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di Principia beneficiarî, in *Trust*, 2011, 4, 364.
- Von Overbeck, *Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention*, HCCH Publications, 1985, 21;